Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 gennaio 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(366)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 novembre 1951, n. 1592.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile, concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di emigrazione tra l'Italia ed il Brasile e relativi scambi di Note conclusi a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — LA MALFA — RUBINACCI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950.

PREAMBOLO.

Allo scopo di regolare e incrementare la emigrazione italiana in Brasile mediante formule che contemplino la reciproca collaborazione tra i due Paesi, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue, e a tal fine hanno nominato loro Plenipotenziari:

Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica Italiana, Signor Professor Luigi EINAUDI, Sua Eccellenza il Signor Dottor Mario Augusto MARTINI, Ambasciatore d'Italia in Rio de Janeiro; e

Sua Eccellenza il Signor Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, Generale di Esercito Enrico Gaspar DUTRA, Sua Eccellenza il Signor Dottor Raul FERNANDES, Ministro di Stato per gli Affari Esteri.

Articolo I

Indroduzione

Le Alte Parti Contraenti, convinte che dall'orientamento e dalla disciplina delle correnti emigratorie italiane in Brasile deriveranno vantaggi per ambedue i popoli, facendo affidamento sulla spontaneità di questo movimento che ha le sue radici nel passato, stabiliscono negli articoli seguenti le norme generali che devono regolare la soluzione dei problemi migratori e di quelli di colonizzazione connessi con i primi.

Articolo II

Contenuto dell'Accordo

L'emigrazione di italiani in Brasile, accompagnati o no dalla loro famiglia, è permessa dalle Alte Parti Contraenti sia sotto forma di emigrazione individuale sulla base di atti di chiamata familiari o di offerte di lavoro, sia sotto forma di trasferimento di società, cooperative o di gruppi di lavoro, sulla base di programmi approvati dalle competenti Autorità brasiliane e italiane, sia anche sotto forma di emigrazione « dirigida », sulla base di liste concordate per ogni singola leva tra i rappresentanti dei due Governi.

Articolo III

Emigrazione individuale

Desiderose di sviluppare al massimo l'emigrazione individuale che, nella sua accezione più ampia, si attua per libera iniziativa e a spese dell'emigrante, le Alte Parti Contraenti concordano che tale emigrazione si svolga alle seguenti condizioni:

a) Il Governo brasiliano, osservate le disposizioni relative alla immigrazione individuale, concederà il visto permanente a coloro che desiderino stabilirsi in Brasile:

1° per raggiungere propri parenti in base ad un atto di chiamata che assicuri ad essi la necessaria assistenza morale ed economica;

2° per svolgere, in conformità delle leggi brasiliane, una attività di lavoro per la quale abbiano ricevuto offerta da parte di persona residente in Brasile.

b) Il Governo italiano faciliterà la documentazione normale, e autorizzerà l'espatrio dell'emigrante, esigendo a tal fine che l'atto di chiamata o l'offerta di lavoro sia vistata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana in Brasile, per accertare la serietà e la idoneità del richiedente, nonchè la accettabilità delle condizioni di lavoro offerte.

Paragrafo unico. — Per le categorie di emigranti alle quali il Governo brasiliano concede il visto permanente gratuito, il Governo italiano assicurerà la gratuità dell'atto di chiamata o dell'offerta di lavoro.

Articolo IV

Assistenza all'emigrazione individuale

Allo scopo di favorire l'emigrazione individuale, le Alte Parti Contraenti promuoveranno, nell'ambito della legislazione vigente nei rispettivi paesi:

a) le informazioni e l'orientamento più convenienti per l'emigrante;

b) le possibili facilitazioni in modo da favorire correnti di emigrazione spontanea, quando questa sia in relazione con programmi concreti di emigrazione e specialmente con quelli riferentisi alla colonizzazione, sia concedendo visti gratuiti, gratuità o finanziamento del trasporto, o altri benefici previsti in questo accordo per l'emigrazione « dirigida »;

c) le opportune facilitazioni per la costituzione e l'attività di Associazioni assistenziali, composte di elementi brasiliani e italiani, in parti eguali, residenti in

Brasile, e che si propongano lo scopo di fornire informazioni agli italiani aspiranti ad emigrare in Brasile e di incrementare le offerte di lavoro.

Gli statuti e la composizione di tali associazioni dovranno essere approvati dalle Autorità brasiliane in conformità alle leggi vigenti. Esse avranno facoltà di rappresentare alle competenti autorità amministrative delle due Parti tutte le questioni concernenti il benessere degli emigranti e il rispetto dei diritti loro assicurati per legge o per contratto.

Articolo V

Società, cooperative o gruppi di lavoro

Quando l'emigrazione spontanea è connessa col trasferimento di società, di cooperative o di gruppi di lavoro, costituiti in Italia per il Brasile o con la costituzione in Brasile di società o di cooperative che includono immigranti italiani, le facilitazioni per l'attuazione di tale emigrazione saranno promosse con speciale cura e gli appoggi da prestare a tali iniziative da parte del Governo brasiliano saranno stabiliti, di comune accordo, caso per caso.

Articolo VI

Regime dell'emigrazione in generale

All'emigrazione prevista negli articoli precedenti si applicano le norme degli articoli XV a XX e XXII.

Articolo VII

Emigrazione « dirigida »

L'emigrazione « dirigida » è promossa sotto la responsabilità delle Alte Parti Contraenti e si svolge secondo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo VIII

Addetti di immigrazione e colonizzazione
Commissioni consultive miste

Per l'esecuzione di questo Accordo le Alte Parti Contraenti si varranno particolarmente della collaborazione:

— in Italia di uno o più addetti brasiliani di immigrazione e colonizzazione, ivi accreditati secondo le necessità, presso la Rappresentanza Diplomatica del Brasile;

— in Brasile di uno o più addetti italiani di emigrazione e colonizzazione, ivi accreditati, presso la Rappresentanza Diplomatica d'Italia.

Paragrafo uno. — Potranno esservi un addetto di immigrazione e un altro di colonizzazione, oppure uno solo per ambedue i settori, come pure un numero variabile di addetti aggiunti, secondo le necessità, oltre ai medici del Servizio brasiliano di Sanità dei Porti, per la selezione dal punto di vista sanitario, di cui tratta l'art. XI.

Paragrafo due. — Al fine di facilitare la reciproca e intima collaborazione che costituisce la base del presente Accordo, le Alte Parti Contraenti promuoveranno la costituzione di Commissioni Consultive Miste, una in ciascuno dei due Paesi, composte dagli Addetti di Immigrazione e Colonizzazione e da altri elementi, tra i quali vi sarà per lo meno in Italia un rappresentante della Direzione Generale dell'Emigrazione e in Brasile un rappresentante del Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

Articolo IX

Basi per il reclutamento

Le Alte Parti Contraenti s'impegneranno ad effettuare scambi di informazioni, nella forma che sarà ritenuta più opportuna, in modo da definire:

a) da parte brasiliana, le possibilità di collocamento in ciascun ramo di attività, le condizioni di vita, di alloggio, di provento del lavoro, nonchè gli appoggi e la assistenza su cui gli emigranti potranno contare e le condizioni di salute che ciascun aspirante all'emigrazione deve soddisfare, sia esso capo o membro di famiglia;

b) da parte italiana, i requisiti degli emigranti e le loro professioni, abilitazioni o specializzazioni, unitamente a tutti i chiarimenti complementari e opportuni, come per esempio composizione della famiglia, relazione con cooperative o gruppi di lavoro, ecc.

Paragrafo unico. — Le condizioni sanitarie a cui devono soddisfare gli emigranti saranno stabilite mediante scambio di note.

Articolo X

Reclutamento e prima selezione

Il reclutamento sarà a carico del Governo italiano e si fonderà sulle informazioni fornite dal Governo brasiliano come previsto nell'articolo precedente e in un quadro organizzato di comune accordo, assicurando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione, affinchè possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva.

I risultanti di questo reclutamento e della prima selezione, effettuata dai competenti organi tecnici italiani, per l'accertamento della idoneità fisica e professionale dei candidati, sulla base dei criteri stabiliti con le autorità brasiliane, saranno presentati all'Addetto di Immigrazione brasiliano, sotto forma di liste nominative con tutte le necessarie specificazioni per ciascuna leva di emigrazione « dirigida ».

Art. XI

Selezione definitiva

La selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sarà a carico del Governo brasiliano, il quale la effettua a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati.

L'addetto brasiliano di immigrazione e colonizzazione sovraintenderà alle operazioni di selezione definitiva, valendosi a tale scopo dell'opera di addetti aggiunti provenienti dai competenti Dipartimenti Federali (di Immigrazione e Colonizzazione) del Brasile e di medici del Servizio di Sanità dei Porti (Serviço de Saúde dos Portos), con la collaborazione altresì dei competenti organi italiani di emigrazione.

Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia. A questo scopo le Autorità italiane indicheranno in calce a ciascuna lista di reclutati la località per la rispettiva selezione, o più località, qualora ciò sia necessario.

Per questa selezione saranno inoltre osservate le seguenti formalità:

a) l'Addetto brasiliano di immigrazione, approvando la lista dei reclutati, concorderà con le Autorità italiane di emigrazione le date in cui la Commissione brasiliana giungerà in ciascun posto di selezione;

b) esaurite le operazioni in ciascun posto, l'Addetto brasiliano di immigrazione comunicherà alle Autorità italiane la lista degli emigranti accettati e quella degli scartati, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la reiezione.

Terminata la selezione definitiva, saranno concordati tra i rappresentanti delle Alte Parti Contraenti uno o più centri di raccolta, stabilendosi oltre alla località, le date e il ritmo di afflusso degli emigranti, tenendo conto delle possibilità di imbarco. Il numero di lavoratori sufficiente per coprire i posti disponibili per ciascun imbarco sarà tratto dalle liste degli emigranti accettati fino ad esaurimento. Nei predetti centri, o in occasione dell'imbarco, il medico brasiliano può procedere al controllo, confermativo o no, delle condizioni di salute, a fini profilattici, degli elementi già accettati.

Paragrafo unico. — L'approvazione del medico del Servizio brasiliano di Sanità dei Porti nella visita effettuata in Italia esclude il riesame sanitario all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermità incurabile o infettivo contagiosa grave, l'emigrante già accettato con la visita predetta sarà rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sarà tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilità al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso.

Articolo XII

Spese in Italia

Salvo casi speciali di diversa combinazione concordata mediante scambio di note, tutte le spese di trasporto e mantenimento dei candidati all'emigrazione « dirigida », occorse in territorio italiano, saranno a carico del Governo italiano.

Per evitare spese superflue, saranno concordate, conformemente a quanto previsto nell'articolo precedente, non solo le località ma anche le date relative all'afflusso degli emigranti e la durata della sosta nei posti di selezione definitiva e nei centri di raccolta per l'imbarco.

Paragrafo uno. — Resta inteso che qualunque spesa derivante dalla inosservanza del programma concordato sarà indennizzata dalla Parte responsabile, tranne i casi di dimostrata forza maggiore.

Paragrafo due. — Quando si tratti di nave appositamente noleggiata dal Governo brasiliano per una leva di emigrazione « dirigida », il Governo italiano sarà responsabile delle spese connesse con la immobilizzazione della nave nel porto, se ciò dipende da inesecuzione della parte di sua competenza del programma di afflusso degli emigranti nel centro di raccolta per lo imbarco, nei termini e secondo il ritmo concordati. Le spese saranno computate per ogni giorno di ritardo.

La maggiore spesa derivante da spostamenti nella prevista partenza della nave, non preavvertiti almeno dieci giorni prima della data fissata, sono a carico della parte brasiliana.

Articolo XIII

Trasporto marittimo

Nel trasporto marittimo saranno osservate le condizioni richieste dalle leggi vigenti in materia nei due Paesi.

Il Brasile finanzierà il trasporto marittimo per la emigrazione « dirigida », salvo diverso accordo attuato mediante scambio di note.

La scelta del vettore per il trasporto degli emigranti prescelti sarà concordata tra i due Governi per ciascuna leva di emigrazione « dirigida », tenendo conto delle disponibilità di trasporto delle rispettive bandiere.

Il costo del passaggio marittimo, preventivamente concordato, non dovrà tuttavia essere superiore al nolo fissato per il trasporto degli emigranti dalle Autorità italiane. Sarà addebitato al capo famiglia il prezzo dei passaggi, restando inteso che tale debito, esente da interessi, sarà cancellato a titolo di premio dopo due anni consecutivi di esercizio della professione risultante dal certificato di immigrazione (non necessariamente nella esecuzione del medesimo contratto, nè nel medesimo luogo) o di altra che sia stata eccezionalmente autorizzata dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

L'emigrante che, senza giustificato motivo, abbondoni prima di due anni la professione risultante dal certificato di immigrazione, dovrà rimborsare al Governo brasiliano la somma corrispondente al prezzo del suo passaggio e di quello dei suoi familiari.

Articolo XIV

Spese di avviamento in Brasile

Il Brasile sopporterà le spese di mantenimento e assistenza nonchè di trasporto dal porto di sbarco fino al collocamento dell'emigrante, salvo accordo diverso attuato mediante scambio di note.

Articolo XV

Regimi di lavoro

Le attività desiderate per gli emigranti possono raggrupparsi in tre categorie:

a) regime di lavoro agricolo per conto proprio;

b) regime di lavoro per conto proprio (artigianato o altro regime di lavoro);

c) regime di lavoro salariato, o sotto altre forme di remunerazione, sia che si tratti di lavoratori agricoli o industriali, di operai specializzati o di tecnici.

Resta inteso che sono possibili le naturali combinazioni, nell'ambito delle predette categorie, principalmente in rapporto con la composizione del nucleo familiare.

Articolo XVI

Lavoro agricolo per conto proprio

(*Piccola proprietà*)

Considerato che l'attaccamento dell'uomo alla terra è frutto del sentimento di proprietà, a coloro che si dedicheranno alle attività agricole sarà offerta la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà del lotto da essi coltivato, avendo di mira specialmente la costituzione della piccola proprietà e osservando le norme e condizioni che la legge brasiliana prevede per i nuclei coloniali.

Articolo XVII

Lavoro per conto proprio in generale

Coloro che aspirano a lavorare secondo questo regime troveranno le indicazioni relative alle possibilità di guadagno e alle ulteriori condizioni nel quadro-base previsto nell'articolo IX.

A coloro che si aggregheranno a nuclei coloniali sarà offerta la possibilità di acquistare a lungo termine la

proprietà di lotti urbani, nelle sedi dei nuclei stessi, osservando le norme e condizioni previste dalla rispettiva legislazione brasiliana.

Articolo XVIII

Lavoro salariato

Il lavoratore salariato si gioverà per la sua protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani.

Le condizioni di lavoro saranno stipulate in contratti conformi alle leggi vigenti in Brasile, che potranno essere sottoscritti in Italia, nel posto di selezione, o in Brasile in una delle Case di Immigranti (Hospedarias de Imigrantes).

Paragrafo unico. — Considerando il pregiudizio che il trasferimento dall'uno all'altro Paese arreca ai lavoratori in generale, con la perdita dei diritti e benefici di previdenza e assistenza sociale, per i quali abbiano già versato contributi, le Alte Parti Contraenti si impegnano a studiare e ricercare una soluzione allo scopo di coordinare la legislazione e il sistema in vigore nei due Paesi sull'argomento.

Articolo XIX

Piani di colonizzazione

Le informazioni fondamentali per il reclutamento e la selezione degli emigranti destinati a nuclei coloniali saranno ricavate dai piani preventivamente approvati dalle Autorità brasiliane e sottoposti all'accettazione delle Autorità italiane in Brasile.

Da tali piani risulteranno, oltre alle informazioni tecniche inerenti agli aspetti economici, gli appoggi prestati ai coloni e i dati relativi alle condizioni di costruzione degli alloggi, di finanziamento delle spese relative e di partecipazione o meno del colono alla costruzione col proprio lavoro, ecc.

Fin quando un nucleo coloniale non sia emancipato, dovrà ricevere assistenza tecnico-professionale, medica, ospedaliera, educativa e sociale, nella forma prevista dalla legislazione brasiliana.

Paragrafo unico. — Un nucleo coloniale è emancipato quando i coloni abbiano conseguito l'autonomia economica, e il riconoscimento di questa mediante decreto abbia prodotto la incorporazione della comunità nella vita municipale brasiliana.

Articolo XX

Tecnici agrari, industriali e sanitari

Le Alte Parti Contraenti, considerando che l'emigrazione tanto più è efficace quanto più risulta da un complesso coordinato di energie di lavoro, mentre danno atto del comune proposito di regolare in un quadro più ampio l'emigrazione di categorie professionali superiori, s'impegnano a facilitare l'accesso di tecnici agrari e industriali e di sanitari in rapporto alle esigenze di lavoro e di vita di gruppi di lavoro e di imprese di colonizzazione.

Articolo XXI

Certificato di immigrazione

Gli emigranti che avranno superato la selezione saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione, redatto nelle due lingue e conforme al modello allegato al presente Accordo.

La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sarà fatta a cura delle Autorità italiane.

Sarà sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia, restando tuttavia inteso che dovrà essere munita di un certificato ogni persona di età superiore ai 18 anni, ancorchè faccia parte di uno stesso gruppo familiare.

Tale certificato sarà riconosciuto dalle Autorità italiane e brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto.

Paragrafo unico. — Il certificato sarà emesso in tre copie, delle quali una per l'emigrante e le altre due destinate rispettivamente ai Servizi di Emigrazione italiano e brasiliano.

Articolo XXII

Rimesse degli emigranti

Ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.

Il trasferimento di cui sopra si applica agli emigranti italiani stabilitisi in Brasile dal 1945.

Il titolo che abiliterà gli interessati ad effettuare rimesse sarà costituito dalla qualità di lavoratore retribuito, di colono, di impiegato, oppure di artigiano che lavori per conto proprio.

Articolo XXIII

Arbitrato

Qualora sorgessero tra i due Governi divergenze il che si spera non avvenga — relativamente all'interpretazione o esecuzione del presente Accordo e che non possano essere risolte per le normali vie diplomatiche o per mezzo di un arbitro sulla cui nomina concordassero i due Governi, le eventuali controversie saranno deferite alla Corte Internazionale di Giustizia.

Articolo XXIV

Conclusione

Il presente Accordo, di cui i testi in italiano e portoghese faranno egualmente fede, sarà sottoposto a ratifica e entrerà in vigore nel momento in cui saranno scambiati gli strumenti della ratifica, scambio che si effettuerà al più presto possibile. Lo scambio degli strumenti della ratifica sarà fatto a Rio de Janeiro.

In fede di che i Plenipotenziari sopra nominati, avendo scambiato i loro Pieni Poteri ed avendoli trovati in buona e dovuta forma, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto nella città di Rio de Janeiro, addì cinque del mese di luglio dell'anno mille novecento cinquanta.

Per il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
RAUL FERNANDES

Per il Governo della Repubblica Italiana
MARIO A. MARTINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

REPUBBLICA ITALIANA

QUESTURA DI . . . . .

CERTIFICATO DI EMIGRAZIONE

(bollo)

FIRMA DEL TITOLARE

....

Impronta digitale:
Pollice destro

Pollice sinistro

CONNOTATI

Statura ....
Corporatura...... .. ..
Occhi .. . .
Capelli. . . .
Barba .. .
Baffi .. .
Colorito .
Segni particolari .
....

GENERALITÀ COMPLETE

Cognome
Nome . . . .
Paternità . .
Maternità . ... . .
Data di nascita .
Stato civile . . .
Luogo di domicilio .
Professione

COMPONENTI DELLA FAMIGLIA

Nome	Età	Sesso
...		
...		
...		
...		
...		

Data . . . .

(bollo)

IL QUESTORE

DIRITTI

(1) Ai sensi dell'art. 141 della Costituzione Brasiliana viene assicurata ai brasiliani ed agli stranieri residenti nel paese la inviolabilità dei diritti concernenti la vita, la libertà, la sicurezza individuale e la proprietà.

(2) « È libero l'esercizio di qualunque professione, osservate le condizioni di capacità stabilite dalla legge » (§ 14 dell'art. 141 della Costituzione Brasiliana).

Il godimento pieno di questo diritto sarà dato a partire dall'inizio del 3° anno dopo lo sbarco (vedi n. 2 dei doveri).

(3) « Non sarà concessa l'estradizione dello straniero per delitto politico o di opinione » (§ 33 dell'art. 141 della Costituzione Brasiliana).

(4) Trasporto fino al Brasile e, nel territorio di questo, fino alla sede della prima sistemazione per conto d.....

(5) Ospitalità fino alla prima sistemazione per conto d.......

(6) Per quelli che vorranno far parte di nuclei coloniali, gli stessi che sono attribuiti ai brasiliani.

Elenco delle condizioni principali accettate dall'emigrante all'atto del reclutamento e della selezione:

.. ..
. ...
. .. .

DOVERI

(1) Per quelli che vorranno far parte di nuclei coloniali (attività agricola) gli stessi che sono imposti ai brasiliani.

(2) Esercitare la professione iscritta nel certificato, durante i due primi anni, oppure, per uguale termine quella che sarà stata autorizzata per motivo giusto e a titolo di eccezione, dal Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione.

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950

Signor Ministro,

la convenienza di concludere sollecitamente una Convenzione di Emigrazione tra il Brasile e l'Italia fu riconosciuta espressamente nell'Articolo VII dell'Accordo firmato l'8 ottobre 1949 e nel Protocollo di Amicizia e di Collaborazione, firmato il 12 ottobre 1949, per incrementare i rapporti di collaborazione tra i due Paesi.

In conformità, viene firmata in data odierna una Convenzione di Emigrazione fra i due Governi.

Per facilitare, anche prima della ratifica della predetta Convenzione, l'inizio del funzionamento della Compagnia (Società Anonima Brasiliana) di Colonizzazione e di Immigrazione, la cui costituzione è prevista negli articoli 2, 3, 4, 5 e nell'Annesso V dell'Accordo dell'8 ottobre 1949, i due Governi, col presente scambio di note, stabiliscono, in linea di accordo amministrativo, quanto segue:

I. — La suddetta Compagnia, fino a quando non sarà ratificata la Convenzione di Emigrazione o altra che la sostituisse, opererà attenendosi alle seguenti norme:

a) il reclutamento e la prima selezione degli emigranti in Italia saranno effettuati dai competenti organi tecnici italiani, sulla base delle richieste avanzate dalla Compagnia e, una volta approvate dal Governo brasiliano, trasmesse per il tramite di quest'ultimo alle Autorità italiane. I risultati di questo reclutamento e della prima selezione saranno presentati dalle Autorità italiane all'Addetto di Immigrazione brasiliano sotto forma di liste nominative con tutte le specificazioni necessarie per ciascuna leva di emigranti, lasciando un margine sufficiente nel numero degli elementi reclutati per ciascuna professione affinchè possa effettuarsi la scelta nella fase della selezione definitiva;

b) la selezione definitiva dal punto di vista professionale e sanitario sarà a carico del Governo brasiliano, il quale la effettuerà a sue spese tra i candidati iscritti nella lista dei reclutati, valendosi a tale scopo dell'opera di suoi funzionari tecnici e di suoi medici. Le operazioni di selezione definitiva si svolgeranno presso gli Uffici del Ministero del Lavoro nei capoluoghi di provincia, previ accordi con le Autorità italiane su quanto concerne le località, le date e il ritmo dell'afflusso degli emigranti.

In occasione dell'imbarco il medico brasiliano può procedere, a fini profilattici, al controllo, confermativo o non, delle condizioni di salute degli elementi già accettati;

c) gli emigranti accettati dagli organi brasiliani in Italia non saranno sottoposti a nuova visita medica all'atto dello sbarco in Brasile. Qualora si rivelino durante il viaggio sintomi di una infermità incurabile o infettivo-contagiosa grave, l'emigrante già accettato con la visita predetta sarà rimpatriato a spese del Governo brasiliano. Il rimpatrio sarà tuttavia evitato quando il provvedimento determinerebbe la scissione del nucleo familiare, e sempre che la constatata inabilità al lavoro non pregiudichi il rendimento del nucleo stesso;

d) qualunque spesa derivante da inadempienza del programma concordato per l'imbarco degli emigranti prescelti sarà indennizzata dalla parte responsabile;

e) i lavoratori salariati si gioveranno per la loro protezione e assistenza delle provvidenze della legislazione del lavoro e della previdenza sociale vigente in Brasile, a condizioni di parità con i lavoratori brasiliani;

f) i due Governi riconoscono che uno degli obiettivi dell'attività di colonizzazione svolta dalla Compagnia consiste nell'assicurare ai coloni immigrati la possibilità di acquistare a lungo termine la proprietà del lotto da essi coltivato, e s'impegnano a facilitare il processo di formazione della piccola proprietà;

g) per soddisfare le esigenze dell'attuazione dei piani di immigrazione e colonizzazione impostati dalla Compagnia i due Governi faciliteranno l'accesso di tecnici agrari e industriali, nonchè di sanitari;

h) gli emigranti saranno provvisti gratuitamente di un certificato di immigrazione redatto nelle due lingue e riconosciuto dalle Autorità italiane e brasiliane come documento di viaggio sufficiente in luogo del passaporto. La compilazione della parte relativa ai dati di identificazione sarà fatta a cura delle Autorità italiane. Sarà sufficiente un solo certificato per ciascuna famiglia, restando tuttavia inteso che dovrà essere munita di un certificato ogni persona di età superiore ai 18 anni, ancorchè faccia parte di uno stesso gruppo familiare;

i) ai lavoratori immigrati in Brasile verranno assicurati il diritto e la possibilità di trasferire i propri risparmi in Italia, a favore delle loro famiglie o di altre persone a carico, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione brasiliana vigente in materia valutaria per il sostentamento familiare e per categorie analoghe, o secondo quanto sia stabilito in accordi di pagamento tra l'Italia e il Brasile.

II. — Ferme restando le clausole dell'Annesso V dell'Accordo 8 ottobre 1949, il Governo brasiliano, fino al completo impiego del capitale della Compagnia di Colonizzazione e Emigrazione previsto dall'articolo III dell'Accordo stesso, non sarà obbligato ad assumersi l'onere del trasporto, dell'accoglimento e dell'insediamento degli emigranti che la Compagnia recluterà per il raggiungimento dei suoi fini.

Successivamente l'emigrazione promossa dalla Compagnia potrà giovarsi dei finanziamenti da parte brasiliana previsti nella Convenzione esistente sulla emigrazione « dirigida », sempre che la valutazione dei risultati economico-sociali raggiunti o raggiungibili, condotta d'accordo tra la Compagnia e il Governo brasiliano dimostri la convenienza della ulteriore prosecuzione di programmi di colonizzazione, ed il Governo brasiliano disponga di crediti immigratori.

Resta comunque inteso che la Compagnia, fin dall'inizio della sua attività, potrà valersi dei finanziamenti e contributi che le provengano da fonte internazionale, enti, società o privati, come pure da Stati della Federazione.

Per quanto riguarda l'acquisto o l'eventuale concessione gratuita di terre, la Compagnia potrà giovarsi di ogni facilitazione assicurata ad imprese analoghe.

III. — In relazione a quanto previsto nei precedenti capoversi, si conferma in particolare che la Compagnia non sarà obbligata ad impiegare i suoi mezzi a beneficio di altri coloni o emigranti che non siano italiani, il cui insediamento nelle terre di pertinenza della

Compagnia non sarà soggetto a limitazioni per quanto concerne le percentuali di coloni di altre nazionalità.

Quando tuttavia il Governo brasiliano intenda che siano inseriti nelle terre di pertinenza della Compagnia, che debbano costituire un nucleo coloniale, anche lotti per coloni brasiliani nella misura prevista dalla legislazione in vigore, ne farà formale richiesta alla Compagnia quando questa sottoporrà all'approvazione della competente Autorità brasiliana i suoi piani di organizzazione dei nuclei coloniali. Il Governo brasiliano s'impegnerà in tal caso a pagare il prezzo dei lotti inseriti ed a sostenere proporzionalmente le spese per la sistemazione del terreno.

Con queste intese i due Governi, mentre confermano lo spirito di reciproca collaborazione che ha presieduto agli accordi finora stipulati, danno atto del loro proposito di facilitare in ogni modo il buon funzionamento ed esito della Compagnia.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO A. MARTINI

A Sua Eccellenza
il Dottor Raul FERNANDES
Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
RIO DE JANEIRO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Rio de Janeiro, 5 luglio 1950

Signor Ministro,

Ho l'onore di prendere atto che Vostra Eccellenza mi comunica in data odierna quanto segue:

« Con riferimento all'art. XVI dell'Accordo di Immigrazione e Colonizzazione fra l'Italia e il Brasile, firmato in data odierna, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che, per aderire al desiderio espresso dal Governo italiano, circa la formazione di nuclei italiani in Brasile, e la composizione dei medesimi per il 70 % con italiani e per il 30 % con brasiliani, il Ministero degli Affari Esteri, sempre che sia necessario, impiegherà i suoi buoni uffici presso il Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione affinchè questo, conformemente d'altronde alla prassi attualmente seguita, conceda ai menzionati nuclei coloniali tale trattamento eccezionale.

2. In una nota diretta al Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione, il Ministero degli Affari Esteri ha fissato preventivamente il suo punto di vista favorevole sulla questione, fondandosi sulle affinità esistenti fra i due popoli e sulle apprezzabili qualità di lavoro che possiede l'emigrante italiano, particolarmente per la sua attitudine al lavoro agricolo.

3. Nelle sedute del 15 e 17 maggio u. s., il Consiglio di Immigrazione e Colonizzazione ha riconosciuto la possibilità di concordare, come organo competente, sulle percentuali menzionate del 70 % di italiani accanto al 30 % di brasiliani, in occasione dell'esame dei vari piani di colonizzazione, previsti nell'Accordo di emigrazione come preliminare per la esecuzione di ciascun programma o tappa di emigrazione « dirigida ».

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano concorda con quanto sopra.

Colgo l'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza l'espressione della mia più alta considerazione.

MARIO A. MARTINI

A Sua Eccellenza
il Dottor Raul FERNANDES
Ministro di Stato degli Affari Esteri
della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile
RIO DE JANEIRO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Acôrdo de migraçao entre a Itália e o Brasil

PREAMBULO

Com o objetivo de regular e incrementar a imigração italiana no Brasil por meio de fórmulas que visem a recíproca colaboração entre as Altas Partes Contratantes, convêm estas no que se segue,

e para êsse fim nomearam seus Plenipotenciários, a saber:

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República da Itália, Senhor Professor Luigi EINAUDI, Sua Excelência o Senhor Doutor Mario Augusto MARTINI, Embaixador de Itália no Rio de Janeiro, e

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, General de Exército Eurico Gaspar DUTRA, Sua Excelência o Senhor Doutor Raul FERNANDES, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

Artigo I

Introdução

As Altas Partes Contratantes, convencidas de que advirão vantagens para ambos os Povos da orientação e da disciplina das correntes migratórias italianas para o Brasil, e confiantes na espontaneidade dêsse movimento, que tem suas raízes no passado, estabelecem nos artigos seguintes as normas gerais que devem reger as soluções dos problemas migratórios e de colonização a êles ligados.

Artigo II

Conteúdo do Acôrdo

A emigração de italianos para o Brasil, acompanhados ou não de suas famílias, é permitida pelas Altas Partes Contratantes, quer sob a forma de migração espontânea baseada em carta de chamada familiar ou em oferta de trabalho, quer sob a forma de transferência de sociedades, de cooperativas ou de grupos de trabalho condicionada à aprovação dos seus programas pelas Autoridades brasileiras e italianas competentes, quer ainda sob a forma de migraçao dirigida, baseada em listas acordadas para cada leva, pelos representantes de ambos os Governos.

Artigo III

Migracão espontânea

Desejosas de incentivar ao máximo a migração espontânea que, no seu conceito mais amplo, se opera por livre iniciativa e a expensas do migrante, as Altas Partes Contratantes concordam em que esta migração se processe nas seguintes condições:

a) o Govêrno brasileiro concederá o visto permanente, observadas suas disposições para a imigração espontânea, aos que desejarem estabelecer-se no Brasil:

1 - para juntar-se aos próprios parentes que, por meio de una carta de chamada, lhes assegurem a necessária assistência moral e econômica;

2 - para exercer, dentro da legislação brasileira, uma atividade de trabalho para a qual tenha havido oferta da parte de pessoa residente no Brasil;

b) o Govêrno italiano facilitará a documentação normal e autorizará a saída do emigrante exigindo, para isto, que a carta de chamada ou a oferta de trabalho seja visada pela Autoridade diplomática ou consular italiana no Brasil, com o fim de assegurar-se da seriedade e da idoneidade do pretendente, bem como da aceitabilidade das condições da oferta de trabalho.

Parágrafo único. — Para as categorias de migrantes, para as quais o Govêrno brasileiro concede gratuidade de visto permanente, o Govêrno italiano assegurará a gratuidade da carta de chamada ou da oferta de trabalho.

Artigo IV

Assistência à migração espontânea

A fim de favorecer a migração espontânea, as Altas Partos Contratantes promoverão, dentro do regime legal em vigor em seus países:

a) as informações e a orientação mais conveniente são migrante;

b) as possíveis facilidades de modo a beneficiar correntes de migração espontânea, quando esta se relacione com programas concretos de migração e especialmente com os referentes à colonização, seja concedendo gratuidade de vistos, gratuidade ou financiamento do transporte, ou outros benefícios previstos neste Acôrdo para migração dirigida;

c) as oportunas facilidades para a constituição e atividade de Associações assistenciais, compostas de elementos brasileiros e italianos, em partes iguais, residentes no Brasil, e que se proponham a fornecer informações aos italianos desejosos de emigrar para o Brasil e a incrementar as ofertas de trabalho.

Os estatutos e a composição dessas Associações deverão ser aprovados pelas autoridades brasileiras de acôrdo como as leis vigentes. Elas terão qualidade para fazer representações às autoridades administrativas competentes das duas Partes, sôbre tudo quanto se relacione com o bem estar dos imigrantes e o respeito aos direitos que lhes estejam assegurados por lei ou contrato.

Artigo V

Sociedades, cooperativas ou grupos de trabalho

Quando a migração espontânea estiver ligada à transferência de sociedades, de cooperativas ou de grupos de trabalho constituídos na Itália para o Brasil ou à constituição no Brasil de sociedade ou de cooperativas incluindo imigrantes italianos, as facilidades para concretização dessa imigração promovidas com especial cuidado e os auxílios a prestar pelo Govêrno brasileiro a tais iniciativas serão estabelecidos, de comun acôrdo, em cada caso.

Artigo VI

Regime da migracão em geral

Aplicam-se à migração de que tratam os artigos precedentes os preceitos dos artigos XV a XX e XXII.

Artigo VII

Migracão dirigida

A migração dirigida é promovida sob a responsabilidade das Altas Partes Contratantes, processando-se de acôrdo com o estabelecido nos artigos seguintes.

Artigo VIII

Adidos de imigracão e colonização comissões consultivas mistas

Para execução dêste Acôrdo as Altas Partes Contratantes valer-se-ão particularmente de colaboração:

– Na Itália, de um ou mais adidos brasileiros de imigração e colonização, aí credenciados, de acôrdo com as necessidades, junto à Representação diplomática brasileira.

No Brasil, de um ou mais adidos italianos de emigração e colonização, aí credenciados, junto à Representação diplomática italiana.

§ 1º - Poderá haver um adido de imigração e outro de colonização ou um único para ambos os setores, bem como número variável de adjuntos de adido, conforme as necessidades, além dos médicos do Serviço Brasileiro de Saúde dos Portos para a seleção do ponto de vista sanitário de que trata o artigo XI.

§ 2º - A fim de facilitar a recíproca e íntima colaboração que constitui a base do presente Acôrdo, as Altas Partes Contratantes promoverão a constituição de Comissões Consultivas Mistas, uma em cada país, integradas pelos adidos de imigração e colonização e por outros elementos, entre os quais haverá, na Itália pelo menos um representante da Direção Geral da Emigração e, no Brasil, um representante do Conselho de Imigração e Colonização.

Artigo IX

Bases para o recrutamento

As Altas Partes Contratantes empenhar-se-ão em estabelecer um intercâmbio de informações, sob a forma que julgarem mais oportunas, de modo a definir:

a) da parte brasileira, as possibilidades de colocacão em cada ramo de atividade, as condições de vida, de habitação, de proventos de trabalho, e de auxílios ou assistência com que poderão contar os imigrantes e as condições de saúde que cada pessoa a emigrar deve satisfazer, seja o chefe ou membro de uma família;

b) da parte italiana, os requisitos dos emigrantes e suas profissões, habilitações ou especializações, acompanhadas de todos os esclarecimentos complementares e oportunos, como sejam, por exemplo, a constituição familiar, relação com cooperativas ou grupos de trabalho, etc.

Parágrafo único. — As condições de saúde a que devem satisfazer os imigrantes serão estabelecidas por meio de troca de notas.

Artigo X

Reclutamento e primeira seleção

O recrutamento ficará a cargo do Govêrno italiano e basear-se-á nas informações fornecidas pelo Govêrno brasileiro, conforme ficou previsto no artigo anterior, e num quadro organizado de comun acôrdo, dando margem suficiente no número de elementos recrutados em cada profissão, para que se processe à escolha na fase do selecionamento definitivo.

Os resultados dêste recrutamento e do primeiro selecionamento efetuado pelos competentes órgãos técnicos italianos para a determinação da capacidade física e profissional dos candidatos, na base dos critérios estabelecidos com a autoridade brasileira, serão apresentados ao adido brasileiro de imigração sob a forma de listas nominais, com tôdas as especificações necessárias para cada leva de imigração dirigida.

Artigo XI

Selecionamento definitivo

O selecionamento definitivo, do ponto de vista profissional e sanitário ficará a cargo do Govêrno brasileiro que o efetuará a suas expensas dentre os candidatos constantes das listas de recrutados.

O adido brasileiro de imigração e colonização superintenderá o trabalho de seleção definitiva, dispondo, para tanto, da cooperação de adjuntos de adido, dos Departamentos federais competentes (de imigração e colonização) do Brasil e de médicos de seu Serviço de Saúde dos Portos, ben como contando com a colaboração dos competentes órgãos italianos de emigração.

Os trabalhos do selecionamento definitivo processar-se-ão nos Escritórios do Ministério do Trabalho, em linha geral nas sedes de Municípios (« capoluoghi di provincia »). Para iso, as autoridades italianas indicarão, ao pé de cada lista de recrutados, a localidade do respectivo posto de selecionamento, ou mais localidades, caso seja necessário.

Para êste selecionamento observar-se-ão, ainda, as seguintes formalidades:

a) o adido brasileiro de imigração, ao aprovar a lista dos recrutados, combinará com as autoridades italianas de emigração as datas em que a comissão brasileira chegará a cada posto de selecionamento;

b) findo o trabalho em cada posto o adido brasileiro de imigração comunicará às autoridades italianas, a lista dos imigrantes aceitos e aquela dos rejeitados, indicando os motivos que determinaram sua rejeição.

Terminado o selecionamento definitivo, ainda serão acordados entre os represéntantes das Altas Partes Contratantes um ou mais centros de reuniões, estabelecendo-se além do local, as datas e o rítmo da concentração dos emigrantes, tendo em conta as possibilidades do embarque. O número de trabalhadores suficiente para preencher os postos disponíveis para cada embarque sará extraído das listas dos emigrantes aceitos, até esgotamento das mesmas. Nestes centros, ou na ocasião do embarque, pode o médico brasileiro proceder, para fins profiláticos, ao contrôle, confirmativo ou não, das condições de saúde de elementos jà aceitos.

Parágrafo único. — A aprovação pelo médico do Serviço de Saúde dos Portos brasileiros em inspeção realizada na Itália exclui o reexame sanitário quando do desembarque no Brasil. Se ocorrerem durante a viagem sintomas de enfermidade incurável ou infecto-contagiosa grave, o imigrante já aceito na inspeção supramencionada será repatriado a expensas do Govêrno brasileiro. A repatriação será, porém, evitada quando a medida implicar a cisão do núcleo familiar, e sempre que a comprovada incapacidade para o trabalho não prejudique o rendimento do próprio núcleo.

Artigo XII

Despesas na Itália

Salvo casos especiais de combinação diversa acordada por meio de troca de notas, dôdas as despesas de transporte e manutenção dos candidatos à migração dirigida, ocorridas em território italiano, ficarão a cargo do Govêrno italiano.

Para evitar despesas supérfluas serão combinada, conforme esclarece o artigo anterior, não só os locais como as datas referentes à concentração dos emigrantes e prazo de demora nos portos de selecionamento definitivo e nos centros de reuniões para o embarque.

§ 1º – Fica entendido que, quaisquer despesas decorrentes do desrespeito ao programa combinado, serão indenizadas pela parte responsável, salvo casos de fôrça maior comprovados.

§ 2º – No caso de haver navio especialmente fretado pelo Govêrno brasileiro para uma leva de migração dirigida, o Govêrno italiano será responsável pelas despesas ligadas à imobilização do navio no pôrto, se isso depender da falta de cumprimento da parte que lhe compete no programa de concentração dos imigrantes no centro de reunião para embarque, dentro dos prazos e no rítmo concordado. As despesas serão cobradas por dia de atraso.

A despesa excedente derivante de mudança da data prevista para a partida do navio, sem prévio aviso de 10 dias pelo menos, ficará a cargo da parte brasileira.

Artigo XIII

Transporte marítimo

Serão obedecidas no transporte marítimo, as condições legais vigentes sôbre a matéria no dois países.

O Brasil financiará o transporte marítimo, para a imigração dirigida, salvo estipulação diversa combinada por meio de troca de notas.

A escolha do armador para o transporte dos emigrantes escolhidos será combinada entre os dois governos para cada leva de migração dirigida, levando em conta as disponibilidades de transporte de suas respectivas bandeiras.

O custo da passagem marítima, prèviamente combinado, não deverá, todavia, superar o frete fixado pelas autoridades italianas para o transporte de emigrantes. Será debitado ao chefe da família o preço das passagens, ficando entendido que tal débito, isento de juros, será cancelado a título de prêmio, após dois anos consecutivos de exercício da profissão constante do Certificado de imigração (não necessàriamente na execução de um mesmo contrato ou num mesmo local), ou de outra que tenha sido autorizada, excepcionalmente, pelo Conselho de Imigração e Colonização.

O imigrante que, sem motivo justificado, tenha abandonado, antes de completar os dois anos, a profissão constante do Certificado de Imigração, deverá restituir ao Govêrno brasileiro a soma correspondente ao preço de sua passagem e da dos membros de sua família.

Artigo XIV

Despesas com o encaminhamento no Brasil

O Brasil custeará a manutenção e assistência, bem como o transporte do imigrante do pôrto de desembarque até a sua colocação, salvo estipulação diversa combinada por meio de troca de notas.

Artigo XV

Regimes de trabalho

As atividades desejadas para os imigrantes podem ser grupadas em três categorias:

a) regime de trabalho agro-pecuário por conta propria;

b) regime de trabalho por conta própria (artesanato ou outro regime de trabalho);

c) regime de trabalho assalariado ou sob outras formas de remuneração, seja trabalhador agrícola ou industrial, operário especializado ou técnico.

Fica entendido que são possíveis as naturais combinações dentro dessas categorias, tendo em vista principalmente a composição do núcleo familiar.

Artigo XVI

Trabalho agro-pecuário por conta própria
(pequena propriedade)

Atendendo-se a que a radicação do homem à terra é fruto do sentimento de posse, aos que se destinarem às atividades agro-pecuárias será possibilitada a aquisição, a longo prazo, da propriedade do lote que cultivarão, tendo em vista especialmente a constituição da pequena propriedade e observando-se as normas e condições que a lei brasileira prevê para os núcleos coloniais.

Artigo XVII

Trabalho por conta própria em geral

Os que pretenderem trabalhar sob êste regime encontrarão as indicações sôbre os possíveis proventos e as demais condições no quadro base a que se refere o Artigo IX.

Aos que se agregarem a núcleos coloniais será possibilitada a aquisição, a longo prazo, da propriedade de lotes urbanos, nas sedes dêsses núcleos, observando-se as normas e condições previstas pela respectiva legislação brasileira.

Artigo XVIII

Trabalho assalariado

O trabalhador assalariado valer-se-á para sua proteção e assistência do amparo da legislação trabalhista e da previdência social existentes no Brasil, nas mesmas condições que os brasileiros.

As condições de trabalho serão estipuladas em contratos segundo as leis vigentes no Brasil, os quais poderão ser assinados ainda na Itália, no centro de selecionamento, ou no Brasil, numa das hospedarias de imigrantes.

Parágrafo único. — Considerando o prejuízo que advém para os trabalhadores em geral, ao se transferirem de um para outro país, pela perda dos direitos e benefícios de previdência e assistência social, para a obtenção dos quais já tenham contribuído, as Altas Partes Contratantes empenhar-se-ão em estudar e procurar uma solução no sentido de coordenar a legislação e o sistema em vigor nos dois países sôbre a matéria.

Artigo XIX

Planos de colonização

As informações básicas para o recrutamento e a seleção de imigrantes com destino a núcleos coloniais serão extraídas dos planos prèviamente aprovados pelas autoridades brasileiras e submetidos à aceitação das autoridades italianas no Brasil.

Dêstes planos constarão, além das informações técnicas inerentes aos aspectos econômicos, os auxílios prestados aos colonos e os dados referentes às condições de construção das habitações, de financiamento para seu custeio e de participação ou não do colono na construção pelo seu próprio trabalho, etc.

Enquanto um núcleo colonial não fôr emancipado, deverá receber assistência técnico-profissional, médica, hospitalar, educacional e social, na forma prevista pela legislação brasileira.

Parágrafo único. — Um núcleo colonial é emancipado quando os colonos tenham adquirido autonomia econômica, e a sua decretação redunde na integração da comunidade na vida municipal brasileira.

Artigo XX

Tecnicos agrarios e industriais, e sanitaristas

As Altas Partes Contratantes, considerando que a migração é tanto mais eficaz quanto mais resulta de um conjunto coordenado de energias de trabalho, e ao afirmarem o comum propósito de regular em um quadro mais amplo a migração de categorias profissionais superiores, empenham-se em facilitar o acesso de técnicos agrários e industriais, e sanitaristas, com relação à subsistência dos grupos de trabalho e das emprêsas de colonização.

Artigo XXI

Certificato de imigração

Os emigrantes aceitos pela seleção serão providos gratuitamente de um certificado de imigração, redigido nas duas línguas, conforme o modêlo anexo ao presente Acôrdo.

O preenchimento da parte de identificação será providenciado pelas autoridades italianas.

Bastará um certificado para cada família, ficando entretanto entendido que deverá haver também um certificado para cada pessoa com mais de 18 anos de idade, ainda que fazendo parte de um mesmo grupo familiar.

Este certificado será reconhecido pelas autoridades italianas e brasileiras como suficiente documento de viagem, em lugar de passaporte.

Parágrafo único. — O certificado será extraído em três vias, uma para o imigrante e as duas outras destinadas respectivamente aos Serviços de migração italiano e brasileiro.

Artigo XXII

Remessa de fundos

Aos trabalhadores imigrados no Brasil serão assegurados o direito e a possibilidade de transferirem suas economias para a Itália, a favor de suas famílias ou de outras pessoas dependentes econômicos, dentro das condições mais favoráveis previstas na legislação cambial brasileira vigente para a manutenção familiar e categorias análogas, ou segundo o que fôr estabelecido em Acordos de pagamento entre a Itália e o Brasil.

A transferência acima referida aplica-se aos imigrantes italianos estabelecidos no Brasil desde 1945.

O título que habilitará os interessados a efetuar tais remessas será constituído pela sua qualidade de trabalhador remunerado, de colono, empregado, ou de artesão que trabalha por conta própria.

Artigo XXIII

Arbitragem

Caso surjam entre os dois Governos divergências — o que se espera não aconteça — quanto a interpretação ou execução do presente Acôrdo, e que não possam estas ser resolvidas pelas vias diplomáticas normais, ou mediante um árbitro sôbre cuja nomeação concordassem os dois Governos, as eventuais controvérsias serão deferidas à Côrte Internacional de Justiça.

Artigo XXIV

Conclusão

O presente Acôrdo, cujos textos em italiano e em português farão igualmente fé, será submetido à ratificação e entrerá em vigor no momento em que se trocarem os instrumentos de ratificação, troca que se efetuará tão cedo quanto possível. A troca dos instrumentos de ratificação será feita no Rio de Janeiro.

En fé do que os Plenipotenciários acima nomeados, cujos Plenos Poderes foram trocados e achados em boa e devida forma, assinaram o presente Acôrdo, nelo apuseram os seus sêlos.

Feito na cidade do Rio de Janeiro, aos cinco dias do mês de julho do ano de mil novecentos e cinquenta.

Pelo Govêrno da República dos Estados Unidos do Brasil
RAUL FERNANDES

Pelo Govêrno da República Italiana
MARIO A. MARTINI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

CERTIFICADO DE IMIGRAÇÃO

Fotografia busto 7 × 5
(O retrato deve ser colado)
Sêlo sêco com as armas da República.

Nome por extenso . . . .

Admitido em território nacional no caráter do permanente especial, nos têrmos do artigo . . . *do Decreto nº* . . . . . .

Nascido em: (lugar) . . . . *(data)* . . . .

Nacionalidade . . . . . *Estado civil* . . . . .

Filiação (nome do Pai e Mãe): . . . .

Profissão . . . .

Residência no País de origem . . . . . .

Poleg. direito	Poleg. esquerdo

Impressões digitais

Visto: Em / / 195..

Dependentes

Nome	*Idade*	*Sexo*
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

Assinatura do imigrante
(Chefe de família)

DIREITOS	DEVERES
(1) A Constituição Brasileira assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos têrmos de seu artigo 141.	(1) Para os que demandarem núcleos coloniais (exploração agro-pecuaria) os mesmos exigidos dos brasileiros.
(2) « E livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de capacidade que a lei estabelecer » (§ 14, do art. 141 da Constituição). O gozo amplo dêste direito darse-a a partir do início do 3º ano depois do desembarque (ver nº 2 dos deveres).	(2) Exercer a profissão registrada no certificado, durante os 2 primeiros anos, ou então, por igual prazo, aquela que fôr autorizada por motivo justo e a título de exceção, pelo Conselho de Imigração e Colonização.
(3) « Não será concedida a extradição de extrangeiro pro crime político ou de opinião » (§ 33, do art. 141 da Constituição Brasileira).	
(4) Transporte até o Brasil e dentro dêste, até o domicílio da primeira colocação, pro conta d.	
(5) Hospedagem até a primeira colocação, por conta d.	
(6) Para os que demandarem núcleos coloniais, os mesmos conferidos aos brasileiros.	

G/DEC/DPP/65/558. (96)

Em 5 de julho de 1950

Senhor Embaixador,

A conveniência de concluir com presteza uma Convenção de Imigração entre a Itália e o Brasil foi reconhecida, expressamente, no art. VII do Acôrdo assinado em 8 de outubro de 1949 e no Protocolo de Amizade e Colaboração, firmado em 12 de outubro de 1949, para incrementar as relações de colaboração entre os dois países.

2. Nesta conformidade, è assinado nesta data um Convênio de Imigração entre os dois Governos.

3. Para facilitar, antes mesmo da ratificação da citada Convenção, o início do funcionamento da Companhia de Colonização e Imigração (Sociedade Anônima Brasileira), cuja constituição foi prevista nos arts. 2, 3, 4 e 5 e no Anexo V do Acôrdo de 8 de outubro de 1949, pela presente troca de notas os dois Governos estabelecem, como ajuste administrativo, o seguinte:

I – A referida Companhia, enquanto não fôr ratificado o Convênio de Imigração, ou outro que o substitua, operará com observância dos preceitos seguintes:

a) o *recrutamento* e o *primeiro selecionamento* de imigrantes na Itália serão efetuados pelos competentes órgãos técnicos italianos de acôrdo com os pedidos formulados pela Companhia e, uma vez aprovados pelo Govêrno brasileiro transmitidos, por intermédio dêste, às autoridades italianas. Os resultados dêste recrutamento e do primeiro selecionamento serão apresentados pelas autoridades italianas ao Adido de Imigração brasileiro sob a forma de listas nominativas, com tôdas as especificações necessárias para cada leva de imigrantes, dando margem suficiente no número de elementos de cada profissão, para que se possa processar a escôlha na fase do selecionamento definitivo;

b) o *selecionamento definitivo*, do ponto de vista profissional e sanitário ficará a cargo do Govêrno brasileiro, que o realizará, a suas expensas, dentre os candidatos inscritos na lista de recrutados, servindo-se para tal fim de seus funcionários técnicos e de seus médicos. Os trabalhos do selecionamento definitivo processar-se-ão nos Escritórios do Ministério do Trabalho, em linha geral nas sedes de Municípios (Capoluoghi di Provincia), mediante acordos prévios com as autoridades italianas quanto às localidades, datas e o rítmo da concentração dos imigrantes.

Por ocasião do embarque, o médico brasileiro poderá proceder, para fins profiláticos, a um contrôle, confirmativo ou não, das condições sanitárias dos elementos já aceitos;

c) os emigrantes aceitos pelos órgãos brasileiros na Itális não serão submetidos a novo exame médico na ocasião do desembarque no Brasil. Se ocorrerem, durante a viagem sintomas de enfermidade incurável ou infecto contagiosa grave, o imigrante já aceito na inspeção supramencionada será repatriado a expensas do Govêrno brasileiro. A repatriação será, porém, evitada quando a medida implicar a cisão do núcleo familiar, e sempre que a comprovada incapacidade para o trabalho não prejudique o rendimento do próprio núcleo;

d) qualquer despesa ocasionada pela falta de cumprimento do programa concordado para o embarque dos emigrantes selecionados será indenizada pela parte responsável;

e) os trabalhadores assalariados valer-se-ão para a sua proteção e assistência do amparo da legislação trabalhista e de previdência social vigente no Brasil, nas mesmas condições que os brasileiros;

f) reconhecem os dois Governos que um dos objetivos da atividade colonizadora da Companhia consiste em assegurar aos colonos imigrantes a possibilidade de adquirir, a longo termo, a propriedade de lote que cultivam e se propõem facilitar o processo de formação da pequena propriedade;

g) para satisfazer as exigências do funcionamento dos planos de imigração e colonização estabelecidos pela Companhia, os dois Governos facilitarão o acesso de técnicos agrários e industriais, bem como de sanitaristas;

h) os emigrantes serão providos gratuitamente de um certificado de imigração, redigido nas duas línguas, e reconhecido pelas autoridades italianas e brasileiras como suficiente documento de viagem, em lugar de passaporte. O preenchimento da parte relativa aos dados de identificação será providenciado pelas autoridades italianas. Bastará um certificado para cada família, ficando entendido, porém, que deverá ser munida de um certificado cada pessôa com mais de 18 anos de idade, ainda que fazendo parte de um mesmo grupo familiar;

i) será assegurado aos trabalhadores imigrantes no Brasil o direito e a possibilidade de remessa de suas economias para a Itália, em favor de sua família ou de outras pessôas que dêles dependam econômicamente, observadas as condições mais favoráveis, previstas pela legislação brasilêira cambial vigente, e para a manutenção familiar e categorias análogas, ou segundo o que fôr estabelecido em Acordos de Pagamento entre a Itália e o Brasil.

II – Confirmando as cláusulas do Anexo V do Acôrdo de 8 de outubro de 1949, o Govêrno brasileiro, até completar a apalicação do capital da Companhia de Colonização e Imigração previsto pelo art. 3 do mesmo Acôrdo, não estará obrigado a assumir o custeio do transporte, recebimento e instalação dos imigrantes que a Companhia recrutará para a realização de suas finalidades.

A seguir, a imigração promovida pela Companhia poderá valer-se dos financiamentos brasileiros previstos na Convenção existente sôbre Imigração dirigida desde que a avaliação dos resultados econômico-sociais, alcançados ou alcançáveis, verificada de acôrdo entre a Companhia e o Govêrno brasileiro, demonstre a conveniência do ulterior prosseguimento de programas de colonização e o Govêrno brasileiro disponha de créditos imigratórios.

Fica entendido que a Companhia, desde o início de suas atividades, poderá valer-se dos financiamentos e contribuições provenientes de fontes internacionais, de entidades, sociedades ou particulares, bem como dos Estados da Federação.

No que concerne à aquisição ou ã eventual concessão gratuita de terras, a Companhia poderá gozar de tôdas as facilidades asseguradas a emprêsas análogas.

III – Com referência ao que ficou determinado nos precedentes itens confirma-se especialmente que a Companhia não será obrigada a empregar seus próprios meios em benefício de outros colonos ou emigrántes que não sejamos italianos cujo insediamento nas terras pertencentes à Companhia não será submetido a limitações atinentes às percentagens de colonos de outras nacionalidades.

Entretanto, quando em terras de propriedade da Companhia, que devam constituir um núcleo colonial, o Govêrno do Brasil queira inserir também lotes para colonos brasileiros, de acôrdo com a percentagem prevista pela legislação vigente, será feita formal requisição à Companhia na ocasião em que esta submeter à aprovação da autoridade brasileira os seus planos de organização dos núcleos coloniais. O Govêrno brasileiro comprometer-se-á, em tal caso, a pagar o preço dos lotes inseridos e a custear proporcionalmente as despesas para a preparação do terreno.

Nessa conformidade, os dois Governos, ao confirmarem o espírito de recíproca colaboração que presidiu a conclusão dos acordos até agora estipulados, atestam o seu propósito de facilitar, por todos os meios, o bom funcionamento e o êxito da Companhia.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

RAUL FERNANDES

A Sua Excelência
O Snr. Doutor Mario Augusto MARTINI
Embaixador da Itália

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

G/DEC/DPP/63/558. (96)

Em 5 de julho de 1950

Senhor Embaixador

Com referência ao art. XVI do acôrdo de Migração e Colonização entre a Itália e o Brasil, hoje assinado, tenho a honra de confirmar a Vossa Excelência que, no intúito de aquiescer ao desejo expresso pelo Govêrno italiano, no que diz respeito à formação de núcleos italianos no Brasil, e a integração dos mesmos por 70 % de italianos e 30 % de brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores, sempre que necessário, empregará os seus bons ofícios junto ao Conselho de Imigração e Colonização para que êste, de acôrdo, aliás, com o que vem sendo executado na prática atualmente, confira aos mencionados núcleos coloniais êsse tratamento de exceção.

2. Em aviso dirigido ao Conselho de Imigração e Colonização, o Ministério das Relações Exteriores deixou prèviamente consignado o seu ponto de vista favorável sôbre o assunto, baseando-se nas afinidades existentes entre os dois povos e nas apreciáveis qualidades de trabalho que apresenta o imigrante italiano, notadamente sua aptidão para o trabalho agro-pecuário.

3. Em sessões de 15 e 17 de maio último, o Conselho de Imigração e Colonização consignou a possibilidade daquele órgão competente de concordar com as percentagens citadas de 70 % de italianos ao lado de 30 % de brasileiros, quando tiver de examinar os diferentes planos de colonização, estipulados no acôrdo de imigração como preliminar para a execução de cada programa ou etapa de migração dirigida.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

RAUL FERNANDES

A Sua Excelência
o Senhor Dr. Mario Augusto MARTINI
Embaixador da Itália

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

G/DEC/DPP/64/558. (96)

Em 5 de julho de 1950

Senhor Embaixador,

Como complemento do art. IX do Acôrdo de Imigração e Colonização entre a Itália e o Brasil, assinado nesta mesma data, tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o Conselho de Imigração e Colonização, em sua sessão de 17 de maio último estipulou que as condições sanitárias das quais trata o mencionado art. IX seriam as seguintes:

« As condições de saúde que cada emigrante, seja o Chefe ou o membro de uma família, devera satisfazer para poder embarcar para o Brasil e, aquí ficar em caráter permanente são as estabelecidas no Decreto nº 3.010, de 20-8-1938, o qual regulamentou o Decreto-lei nº 406, de 4-5-1938, que dispõe sôbre a entrada de estrangeiros no território nacional. Nessas condições, o imigrante, seja o chefe ou o membro de sua família, devera trazer atestado do médico previsto no artigo XI do Acôrdo de Imigração, provando:

a) não ser aleijado ou mutilado, inválido, cego, surdo-mudo;

b) não apresentar lesão orgânica que o invalide para o trabalho;

c) não, sofrer ou apresentar manifestações de moléstias infecto-contagiosas graves — lepra, tuberculose, tracoma, e doenças venereas em período contagiante — bem como elefantíase e cancer;

d) não sofrer de afeção mental;

e) ter sido vacinado contra a varíola ».

2. Cabe-me, de outro lado, comunicar a Vossa Excelência que o mesmo Conselho de Imigração e Colonização informou-moe de que é pensamento dominante das autoridades de migração brasileiras fazer evoluir as exigências regulamentares, no sentido de uma maior liberalidade na admissão, quanto aos dependentes de uma família, que só estariam impedidos de vir para o Brasil se púzerem em perigo a saúde pública ou a defesa eugênica do país.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da minha mais alta consideração.

RAUL FERNANDES

A Sua Excelência

o Senhor Doutor Mario Augusto MARTINI

Embaixador da Itália

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

DIBRA. 55/414/221

Em 29 de julho de 1950

Senhor Embaixador,

No curso das negociações que precederam a elaboração do Acôrdo Comercial entre o Brasil e a Itália, cuja troca de notas foi efetuada em 5-7-50, solicitou a Delegação Economica Italiana que metade da quota de « produtos de artesanato », fixada na lista « A » anexa ao citado Acôrdo, fôsse licenciada em favor da Sociedade « Mercador » Ltda., do Rio de Janeiro, representante no Brasil da « Compagnia Nazionale Artigiana », de Roma, para o estabelecimento, no Rio de Janeiro, de uma exposição permanente do artesanato italiano.

2. A respeito, tenho a prazer de comunicar-lhe que a Carteira de Exportação e Importaçao do Banco do Brasil está de acôrdo com o referido licenciamento, vinculado à exportação de igual valor de pinho serrado, em conformidade com o estabelecido no citado convênio.

3. Valho-me da oportunidade, Senhor Embaixador, para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de distinta consideração.

JOSE BRAS PEREIRA GOMES

A Sua Excelência

o Senhor Embaixador LUCA PIETROMARCHI

Presidente da Delegação Econômica Italiana —

RIO DE JANEIRO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

41/11651/5

Roma 29 de Julho 1950

Excelência,

tenho a honra de acusar recebimento da nota nº 50/414/221 desta data na qual Vossa Excelência comunicame o seguinte:

« No curso das negociações que precederam a elaboração do Acôrdo Comercial entre o Brasil e a Itália, cuja troca de notas foi efetuada em 5-7-50, solicitou a Delegação Economica Italiana que metade da quota de « produtos de artesanato », fixada na lista « A » anexa ao citado Acôrdo, fôsse licenciada em favor da Sociedade « Mercador » Ltda., do Rio de Janeiro, representante no Brasil da « Compagnia Nazionale Artigiana », de Roma, para o estabelecimento, no Rio de Janeiro, de uma exposição permanente do artesanato italiano.

2. A respeito, tenho a prazer de comunicar-lhe que a Carteira de Exportação e Importação do Banco do Brasil está de acôrdo com o referido licenciamento, vinculado à exportação de igual valor de pinho serrado, em conformidade com o estabelecido no citado convênio.

3. Valho-me da oportunidade, Senhor Embaixador, para apresentar a Vossa Excelência os meus protestos de distinta consideração ».

Em tomar ato de que precede, tenho a apresenter a Vossa Excelência es meus protestos de distinta consideração.

PIETROMARCHI

A Sua Excelência

o Senhor JOSE BRAS PEREIRA GOMES

Director da Carteira de Exportação e Importação

Banco do Brasil — RIO DE JANEIRO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1593.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in contrada Piana Scunchipane del comune di Sciacca (Agrigento).

N. 1593. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 12 agosto 1949, integrato con postilla 15 novembre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Perpetuo Soccorso, in contrada Piana Scunchipane del comune di Sciacca (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia, e la medesima Chiesa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da Ciacco Salvatore consistente in immobili situati in Sciacca e valutati L. 50.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1594.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario di Pompei, in contrada Zorba del comune di Aragona (Agrigento).

N. 1594. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 7 ottobre 1950, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario di Pompei, in contrada Zorba del comune di Aragona (Agrigento) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Beata Maria Vergine del SS.mo Rosario di Pompei, sede della parrocchia omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 129. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1595.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santo Stefano Martire, in località Birone del comune di Giussano (Milano).

N. 1595. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 15 ottobre 1947, integrato dal successivo del 13 marzo 1951, relativo alla erezione della parrocchia di Santo Stefano Martire, in località Birone del comune di Giussano (Milano), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santo Stefano Martire, sede della parrocchia omonima, col patrimonio consistente nel sacro edificio ed annessa casa canonica.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1951, n. 1596.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede nel comune di Ribera (Agrigento).

N. 1596. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede nel comune di Ribera (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 130. — FRASCA

LEGGE 2 gennaio 1952, n. 10.

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

« Per le opere riguardanti la viabilità ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato.

« Potrà inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo.

« Per l'esecuzione dei lavori di viabilità ordinaria non statale, per i quali è previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

« Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

« Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

« Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti lo Stato può assumere a totale suo carico l'onere relativo quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte dell'Amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori.

« Sono da considerarsi Comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non

inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante della somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

« Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potrà assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione ».

Art. 2.

Spetta al Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 617, deliberare l'assunzione a totale o parziale carico dello Stato delle opere contemplate dall'art. 2 della legge stessa.

La deliberazione del Comitato è adottata su domanda diretta al Ministero dei lavori pubblici dagli enti locali interessati. Quando il Comitato decida l'assunzione a carico parziale dello Stato, la sua deliberazione fissa la quota percentuale del concorso dello Stato sull'importo preventivato dei lavori.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero dei lavori pubblici e dei dipendenti Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei rispettivi limiti di competenza, consentire che le opere previste dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 617, di competenza del Ministero stesso, siano eseguite, in base ad apposite convenzioni, a cura delle Amministrazioni provinciali e comunali o dei consorzi tra detti enti interessati, che ne facciano richiesta e che possiedano una adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa.

Le Amministrazioni provinciali possono assumere, colle modalità di cui al comma precedente, l'esecuzione di lavori di interesse di più Comuni della provincia, o anche di singoli Comuni, purchè, in questo caso, ne vengano richieste dall'Amministrazione comunale interessata.

Art. 4.

Nei casi previsti dall'articolo precedente il pagamento da parte dello Stato delle somme dovute viene effettuato gradualmente in base a stati d'avanzamento vistati dal Genio civile.

In caso di assunzione dell'opera a parziale carico dello Stato, nel disporre i pagamenti si segue il rapporto percentuale determinato nella deliberazione prevista dal capoverso dell'art. 2.

A richiesta delle Amministrazioni comunali e provinciali può essere anticipato ai prefetti una parte della somma da corrispondersi dallo Stato per i lavori, in modo che essi possano provvedere, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 8 del regio decreto 16 giugno 1904, n. 415, al pagamento di acconti in proporzione all'avanzamento dei lavori.

Art. 5.

In deroga ad ogni altra norma vigente, per le opere da eseguirsi ai sensi dell'art. 3 della presente legge, ogni determinazione in merito alle convenzioni ivi previste spetta ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei limiti di valore stabiliti per la loro competenza.

Art. 6.

Fermi restando i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti o contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. Sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 7.

I benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e della presente legge, si applicano anche ai Consorzi di comuni, di provincie e di comuni e provincie.

Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 26 novembre 1947, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Trapani, per il triennio 1951-1953, i signori:

Baviera prof. Vincenzo, medico chirurgo;
Lepanto dott. Placido, medico chirurgo;
Gatto dott. Simone, pediatra;
Adragna avv. Nicola, esperto in materie amministrative;
Ruiz dott. Corrado, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Gressoney, addì 31 agosto 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, foglio n. 395. — FERRARI

(289)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 2 luglio 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

Fondo denominato « Quote Altura » di pertinenza di Petrella Francesco, Casto e Caterina fu Michele, Carlino Maria fu Raffaele, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Petrella Michele di Francesco e Carlino Maria fu Raffaele, coniugi, partita 1513, foglio di mappa 4, particella 18, per la superficie complessiva di Ha. 0.66.11 e con la rendita imponibile di L. 46,28.

Detto fondo confina a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Alfano Vincenzo fu Pasquale; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Carlino Nicola fu Antimo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 6 agosto 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 37.000 (trentasettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 12, foglio n. 102. — BERITELLI

(338)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bergamo, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 12 marzo 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bergamo, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bergamo, per il triennio 1951-1953, i signori:

Gilberti dott Guido, medico chirurgo;

Invernizzi prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Zanetti dott. Pier Bernardino, pediatra;

Tagliarini avv. Attilio, esperto in materie amministrative;

Iardini dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, foglio n. 398. — FERRARI

(287)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Novara, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 12 marzo 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Novara, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Novara, per il triennio 1951-1953, i signori:

Ferrero prof. Vittorio, medico chirurgo;

Fortina dott. Giuseppe, medico chirurgo;

Fornara prof. Piero, pediatra;

Girò avv. Attilio, esperto in materie amministrative;

Passerini dott. Ercole, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 400. — FERRARI

(2[illegible])

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia, per il triennio 1951-1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 22 gennaio 1948, col quale venivano nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia, per il triennio 1948-1950;

Considerato che col 31 dicembre 1950, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Imperia, per il triennio 1951-1953, i signori:

Cassini dott. Vincenzo, medico chirurgo;

Ermiglia dott. Antonio, medico chirurgo;

Gandolfo dottoressa Silvia, pediatra;

Bruna avv. Settimio, esperto in materie amministrative;

Spaggiari agr. Edgardo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1952
Registro Presidenza n. 57, *foglio n.* 396.

(288)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1951.

Sostituzione di un membro della Commissione per le attività di giuoco, prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951, n. 581.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 31 luglio 1951, che istituisce una Commissione avente compiti riguardanti i concorsi pronostici e i giuochi di abilità, disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il proprio decreto del 31 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1951, registro Finanze n. 23, foglio n. 243, con cui è stato provveduto alla costituzione della Commissione di cui sopra;

Vista la comunicazione del Ministero dell'interno con cui viene designato, in sostituzione del dott. Bilancia Francesco, destinato ad altro incarico, il dott. Gerlini Carlo;

Decreta:

E' nominato membro della Commissione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, il dott. Gerlini Carlo, direttore capo della Divisione polizia del Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Bilancia Francesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1951
Registro Finanze n. 29, *foglio n.* 25. — LESEN

(262)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1951.

Obbligatorietà della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, del personale dipendente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Visto il regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 4 settembre 1940, n. 1483;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304;

Vista la lettera n. 886, in data 30 maggio 1951, con la quale la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, ha chiesto che il proprio personale dipendente sia iscritto in forma obbligatoria presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

Considerato che il Consiglio di Stato, interpellato ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1304, ha espresso il parere che alla Cassa di cui sopra debba essere riconosciuta la qualifica di persona giuridica pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale dipendente dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è obbligatoriamente iscritto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(264)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1951.

Terzo elenco dei Comuni ai quali si applicano le provvidenze di cui al decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni, riguardanti il personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati con popolazione non superiore ai 3000 abitanti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517;

Viste le dichiarazioni concernenti i danni ricevuti dai centri sinistrati;

Decreta:

A norma dell'art. 6 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, le provvidenze di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, con le modifiche stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 24 maggio 1947, n. 517, si applicano nei sottoelencati centri con popolazione non superiore ai 3000 abitanti nei quali sono risultati inabitabili, alla data del 1° gennaio 1947, esclusivamente per le distruzioni avvenute durante le operazioni belliche, almeno il 25 % dei fabbricati d'abitazione.

Provincia di Parma: Borgo Val di Taro.

Provincia di Verona: Bevilacqua.

Roma, addì 7 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(273)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi di persone di nazionalità tedesca e nominato sindacatore il dottor Calvi Evaristo;

Ritenuto che, a seguito dell'avvenuta vendita delle n. 11.750 azioni della suddetta Società, di proprietà di tedeschi residenti in Germania, non esistono più, nella Società stessa, interessi di persone di nazionalità tedesca, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sindacato summenzionato;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Visto il decreto 7 luglio 1951, n. 491, del Presidente della Repubblica;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la Società anonima Bracco già Italmerck, con sede in Milano, e nominato sindacatore il dott. Calvi Evaristo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(275)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1951.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 826, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, che ha approvato alcune modifiche allo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1949, con il quale sono stati nominati il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione, per scaduto biennio, del predetto Consiglio di amministrazione:

Viste le designazioni fatte dai competenti organi;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Giuseppe Antonio Rapelli è confermato presidente dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Palazzi Gastone e Ronci Aldo, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Antiochia prof. Corrado, in rappresentanza dei lavoratori del turismo e dell'ospitalità;

Vesentini Alfonso, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane;

Monteleone prof. Tommaso e Prantera Antonio, in rappresentanza dei commercianti;

Signorini Eugenio, in rappresentanza dei datori di lavoro del turismo e dell'ospitalità;

Spinaci Riccardo, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Altarelli dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pantaleo ing. Mario, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Artini Vinicio e Castaldo dott. Michele, esperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(213)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1951.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 826, con il quale è stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 387, con il quale si approvano delle modifiche allo statuto dell'Ente suddetto;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1949, con il quale sono stati nominati i componenti del Collegio sindacale dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione, per scaduto biennio, del predetto Collegio sindacale;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio è costituito come segue:

Licata dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pagani Umberto, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Meledandri Enricò, in rappresentanza dei commercianti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1951

Il Ministro: RUBINACCI

(214)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1951.

Autorizzazione alla Banca popolare di Brancaleone (Reggio Calabria) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Brancaleone, Bova Marina e Bovalino (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Brancaleone (Reggio Calabria);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Brancaleone (Reggio Calabria) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Brancaleone, Bova Marina e Bovalino (in provincia di Reggio Calabria) operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1951

Il Ministro: VANONI

(104)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1952.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 2 maggio 1951, con il quale, in seguito alle dimissioni rassegnate dal signor Danilo Trevi dalla carica di presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara, veniva provveduto alla nomina di un commissario straordinario della Camera stessa nella persona del prefetto della Provincia;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione dei normali organi amministrativi della Camera stessa;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro, gr. uff. Eugenio Camplone è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pescara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1952

Il Ministro per l'industria e il commercio
CAMPILLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1949, con il quale sono stati nominati il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione; per scaduto biennio, del predetto Consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali competenti;

Decreta:

Art. 1.

L'on prof. Giovan Battista Scaglia è confermato presidente dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri

Sabatini on. Armando, Roveri prof. Armando, Polotti Giulio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Benigni cav. del lavoro Attilio, Sepe-Quarta ingegner Giovanni, in rappresentanza degli industriali;

Milani prof. Arbace, in rappresentanza degli esercenti aziende artigiane;

Verzili avv. Danilo, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Tucci dott. Filippo, direttore generale dell'Occupazione interna e delle migrazioni; Purpura dott. Rosario, direttore generale dei Rapporti di lavoro; Pantaleo ing. Mario, direttore generale dell'istruzione tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(294)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1952.

Conferma in carica del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50, con il quale è stato modificato l'art. 9 dello statuto predetto;

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1949, con il quale è stato costituito il Collegio dei sindaci del suddetto Istituto;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione; per scaduto biennio, del predetto Collegio dei sindaci;

Viste le designazioni fatte dai competenti organi, che hanno tutti confermato gli attuali componenti del Collegio stesso;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria è confermato come segue:

Visconti dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

Garofoli dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Rinaldi dott. Francesco Saverio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Emiliani rag. Paolo, in rappresentanza degli industriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(295)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1952.

Ricostituzione della Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 760, relativo all'adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1950, relativo alla costituzione della Commissione centrale per il servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura;

Considerato che i componenti la Commissione centrale sono scaduti dall'incarico per compiuto periodo;

Viste le designazioni per la ricostituzione di detta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Pietro Germani è confermato per il biennio 1952-53 nell'incarico di presidente della Commissione centrale preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

In caso di sua assenza o impedimento è chiamato a sostituirlo il direttore generale della Previdenza e assistenza sociale.

Art. 2.

Sono nominati membri della Commissione predetta per il biennio 1952-1953, oltre ai direttori generali della Previdenza ed assistenza sociale e dei Rapporti di lavoro, i signori:

Santini dott. Angelo, Formis dott. Angelo e Gattamorta Giordano, in rappresentanza dei lavoratori;

Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi e Savoini dott. Virginio, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Bambara dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cesaroni dott. Paolo, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Gennari prof. Giulio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Bario dott. Nunzio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Palma dott. Giovanni, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Cattabriga dott. Aldo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione di malattia.

Art. 3.

Sono chiamati ad esercitare le funzioni di segreteria, a norma del comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, il dott. Arnoldo Patuzzi, il dott. Ferdinando Roselli o il dott. Ettore D'Alessio.

Roma, addì 14 gennaio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(274)

DECRETO PREFETTIZIO 7 gennaio 1952.

Proroga del termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di La Spezia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1951, col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di La Spezia;

Considerato che per ragioni di ordine pubblico e amministrativo non è possibile alla scadenza del termine stabilito dalla legge indire le elezioni per la ricostituzione del predetto Consiglio ed è pertanto necessario addivenire alla proroga, consentita dalla legge stessa, della gestione della Commissione straordinaria, nominata col citato decreto;

Veduta la legge comunale e provinciale del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di La Spezia è prorogato di tre mesi.

La Spezia, addì 7 gennaio 1952

Il prefetto: FORNI

(297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito da parte dell'Italia dello strumento di accettazione della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, firmata in Londra il 10 giugno 1948.

Addì 19 novembre 1951, in base all'autorizzazione disposta con legge 27 ottobre 1951, n. 1370, è stato depositato in Londra, presso il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, lo strumento di accettazione italiano della Convenzione internazionale per la sicurezza della vita umana in mare, firmata in Londra il 10 giugno 1948.

(216)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Libera cooperativa reduci e combattenti « Nizzola », con sede in Casamicciola.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa « Libera cooperativa reduci e combattenti « Nizzola », con sede in Casamicciola, costituita con atto 23 dicembre 1946 del notaio Bonaventura Mazzella di Ischia, è stata sciolta ad ogni effetto di legge.

(185)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro edile « San Michele », in Bagnoli di Sopra

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa di lavoro edile « San Michele », in Bagnoli di Sopra, costituita con atto 4 febbraio 1949 del dott. Giovanni Todeschini, notaio in Padova, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(183)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo, con sede in Piobbico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 gennaio 1952, la Società cooperativa di consumo, con sede in Piobbico, costituita con atto del notaio Fucili di Urbino in data 15 novembre 1945, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da sistemare.

(187)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Atina (Frosinone) per le zone via Roma, via Planca, via San Carlo, zona Terrappio e strada Sferracavalli.

Con decreto Ministeriale 9 gennaio 1952, n. 3173, sono state approvate, con limitazioni e con lo stralcio di una zona, le varianti al piano di ricostruzione di Atina (Frosinone) vistate in una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione di dette varianti rimarrà fermo il termine 30 novembre 1953, fissato dal decreto Ministeriale 27 novembre 1948, n. 2936.

(254)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1950)	830	250 —	Brioschi *Angelo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Colzani Genoveffa	Brioschi *Angela* fu Antonio, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1960)	325	3.500 —	*Silvioli Roberto di Nazzareno*, minore sotto la patria potestà del *padre*, dom. a Roma. con usufrutto a favore di Sestili Luigia fu Agostino in Silvioli.	*Sestili-Silvioli Roberto di Cesarina*, minore sotto la patria potestà del *padre adottivo Silvioli Nazzareno*, dom. a Roma, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	872941	472,50	*Silvioli Roberto di Nazzareno*, minore sotto la patria potestà del *padre*, dom. a Roma.	*Sestili-Silvioli Roberto di Cesarina*, minore sotto la patria potestà del *padre adottivo Silvioli Nazzareno*, dom. a Roma.
Rend. 5% (1935)	219561	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	180141	100 —	*Sestili Roberto fu Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della *madre Sestili Cesarina di Tito*, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Sestili Luigia fu Agostino in Silvioli.	Come sopra, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	240049	794,50	Bosso Caterina fu Antonio, moglie di Raso Eusebio; dom. a Vercelli, con usufrutto vitalizio a *Villarboit* Matilde fu Carlo ved. di Bosso Antonio, dom. a Vercelli.	Bosso Caterina fu Antonio, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a *Villarboito* Matilde, ecc., come contro.
Id.	240047	798 —	Bosso Alessandro fu Antonio, dom. a Vercelli, con usufrutto a *Villarboit* Matilde fu Carlo ved. di Bosso Antonio, dom. a Vercelli.	Come contro, con usufrutto a *Villarboito* Matilde fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	240048	798 —	Bosso Giovanni fu Antonio, dom. a Vercelli, con usufrutto come sopra.	Bosso Giovanni fu Antonio, dom. a Vercelli, con usufrutto come sopra.
Id.	240050	525 —	Bosso Maria fu Antonio, moglie di Bassano Paolo, dom. a Vercelli, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 8 dicembre 1951

Il direttore generale: De LIGUORO

(225)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 26

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 212 — Data: 8 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Vicenza — Intestazione: Frison Leonildo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 579 — Data: 15 marzo 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di L'Aquila — Intestazione: Vitillo Romolo di Fioravante — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5688 — Data: 29 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Mannino Francesco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 11.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5428 — Data: 10 dicembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Crisafulli Giovanni di Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato della ricevuta: 4737 — Data: 1° febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Motta Giovannina fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 836 — Data: 19 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Liberti Giuseppe di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 24 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Brandi Giovanni Luigi Lorenzo di Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 5 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Morresi Nazzareno fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5707 — Data: 21 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Timpanaro Nicola fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5922 — Data 30 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Duro Ottavio di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 2500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla esecuzione operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 gennaio 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(351)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Mario Amorosi di Francescantonio, nato a Padula il 2 aprile 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Napoli nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(255)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimento di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati smarriti i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Giunti Catone, già esercente in Firenze.

Tali marchi recavano il n. 38-FI.

(217)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 1° gennaio 1952, il sig. Domenico Annesini fu Edoardo è stato eletto presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Vignanello (Viterbo), ai sensi dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 19

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 gennaio 1952

Borsa di	Dollaro	Borsa di	Dollaro
Bologna	624,91	Palermo	—
» Firenze	624,92	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,91	» Trieste	624,91
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 23 gennaio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,45
Id. 3,50 % 1902	64,25
Id. 3 % lordo	64,25
Id. 5 % 1935	94,15
Redimibile 3,50 % 1934	70,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,70
Id. 5 % 1960	96,675

Il contabile del Portafoglio dello Stato: DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 23 gennaio 1952:

1 dollaro U. S. A.	L. 624,90
1 dollaro canadese	» 623,70

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,43	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

I cambi di chiusura del 22 corr. devono intendersi Bologna 624,92; Firenze 624,92; Genova 624,90; Milano 624,91; Napoli 624,90; Roma 624,89; Torino 624,90; Trieste 624,92.

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Salerno.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 5 luglio 1951, n. 17108, con cui è stato indetto il concorso interno al posto di direttore della sezione medica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Salerno.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Salazar dott. Lorenzo, vice prefetto.

Membri:
Tramontano prof. Vincenzo;
Labranca prof. Giovanni;
Scanga prof. Francesco;
Serra dott. Francesco.

Segretario:
Talarico dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Salerno.

Roma, addì 5 novembre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(199)

Costituzione della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 ottobre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Catania in data 30 ottobre 1950, n. 46773, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catania è costituita come appresso:

Presidente:
Novello dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Scuderi dott. Mario, medico provinciale;
Francaviglia prof. dott. Antonino, direttore della clinica medica dell'Università di Catania;
Brancati prof. dott. Raffaele, direttore della clinica chirurgica;
Adorno dott. Giuseppe, medico provinciale.

Segretario:
Condorelli dott. Giuseppe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 9 gennaio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(279)

Incarico alla Commissione di Catania a giudicare il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Caltanissetta in data 15 maggio 1950, n. 12574, col quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;
Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta, con la quale si rappresenta la impossibilità di costituire in loco la Commissione giudicatrice del predetto concorso;
Visto il decreto commissariale in data 9 gennaio 1952, n. 20420.2/13379, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Catania al 30 novembre 1949, è incaricata di giudicare il concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1949.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 gennaio 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(277)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Reggio Emilia in data 17 dicembre 1948, n. 33608, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso la sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Sabino dott. Mario, vice prefetto.

Membri:
Alessandrini prof. Alessandro;
Robuschi prof. Luigi;
Lillo dott. Leonardo, dell'istituto superiore di sanità;
Sarti prof. Carlo.

Segretario:
De Simone dott. Pasquale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Emilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Reggio Emilia.

Roma, addì 23 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(200)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova (gruppo A) nel Corpo del Genio civile, riservato al personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 30 marzo 1951, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del Genio civile (gruppo *A*), riservato al personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1951, registro n. 24, foglio n. 342, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che con decreto Ministeriale 4 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1951, registro n. 23, foglio n. 280, l'ingegnere capo del Genio civile Bertagnolio dott. arch. Paolo è stato nominato ispettore generale del Genio civile a decorrere dalla stessa data del 4 agosto 1951, e che, pertanto, occorre sostituirlo nelle sue mansioni di membro della predetta Commissione con altro funzionario di grado meno elevato, a termini dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, di cui alle premesse;

Decreta:

L'ingegnere capo del Genio civile Frati dott. ing. Alberto è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista del Genio civile, in sostituzione dell'ispettore generale del Genio civile Bertagnolio dott. arch. Paolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1951
Registro Lavori pubblici n. 35, *foglio n.* 259. — IZZI

(201)

Diario delle prove scritte del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 11 maggio 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3826, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo in servizio dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 34760 in data 4 ottobre 1951, con il quale le prove scritte di esame del predetto concorso erano state fissate per i giorni 26, 27 e 28 novembre 1951;

Considerato che, in dipendenza delle circostanze eccezionali determinate dalle alluvioni, si rese necessario rimandare lo svolgimento di dette prove scritte di esame;

Ritenuto che, con il progressivo normalizzarsi della situazione nelle zone alluvionate, è ormai possibile procedere all'ulteriore espletamento del concorso di che trattasi;

Visto il fonogramma a mano del 23 dicembre 1951, n. 20778, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono essere svolte le prove scritte del concorso in parola;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°), bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 7, 8 e 9 febbraio 1952.

Roma, addì 2 gennaio 1952

Il Ministro: ALDISIO

(203)

Diario delle prove scritte del concorso a sedici posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova (gruppo B, grado 11°) del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 5 giugno 1950.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale [illegible] giugno 1950, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a sedici posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile;

Visto il fonogramma a mano del [illegible] dicembre 1951, n. 12106, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito i giorni nei quali devono [illegible] svolte le prove scritte del concorso predetto;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a sedici posti di vice ragioniere e vice segretario contabile in prova (gruppo *B*, grado 11°) del Genio civile bandito con il decreto Ministeriale di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami (via Girolamo Induno) alle ore 8 dei giorni 11, 12 e 13 febbraio 1952.

Roma, addì 5 gennaio 1952

Il Ministro: ALDISIO

(202)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, indetto con decreto Ministeriale 11 giugno 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 giugno 1951, che indice un concorso per titoli e per esami a sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1951, registro n. 16 Difesa-Aeronautica, foglio n. 70, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 5 luglio 1951;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 giugno 1951, concernente modifica al bando di concorso (registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1951, registro n. 3 Difesa-Aeronautica, foglio n. 39), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 23 agosto 1951;

Decreta:

E' nominata la seguente Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

Presidente:

Maggior generale Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Alippi Carlo.

Membri:

Colonnello Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Montelucci Giuliano;

Colonnello Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Ilari Arturo;
Tenente colonnello Genio aeronautico in servizio permanente effettivo Schepisi Giuseppe;
Tenente colonnello Genio aeronautico in servizio permanente effettivo La Monaca Umberto;
Tenente colonnello Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Montuschi Emilio;
Tenente colonnello Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Panunzi Guido;
Tenente colonnello Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Broglio Luigi;
Professore Università di Roma Giannelli Aristide;
Capitano Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Rosini Ezio;
Capitano Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Villa Vittorio;
Capitano Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Fea Giorgio;

Segretario:
Capitano Genio aeronautico ruolo ingegneri in servizio permanente effettivo Macioce Ernesto.

A tutti i componenti della suddetta Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 agosto 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1951
Registro Esercito n. 53, *foglio n.* 303. — TEMPESTA

(241)

Graduatoria del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1951, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 luglio 1951, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei documenti;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 agosto 1951, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il risultato degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario aeronautico:

1. Rotondo Gaetano
2. Cavazzini Eolo
3. Guerrisi Elio
4. Ruggieri Giorgio
5. Sulli Ezio
6. Colella Ciriaco
7. Rosati Luciano
8. Biliancioni Giorgio
9. Puccio Vincenzo
10. De Rita Pasquale
11. Mastrobuono Michele
12. Rossanigo Franco
13. Mazzella Gabriele
14. Tarasconi Luigi
15. Vitale Umberto
16. Bramati Carlo
17. Galatioto Innocenzo
18. Molinari Elio
19. Jamoni Dino
20. Angeli Guido
21. Casiello Giorgio
22. Castagliuolo Pietro
23. Lombardo Raffaele
24. Salicone Vincenzo
25. Gorelli Giuliano
26. Sergi Stefano
27. Marra Secondino
28. Ruperti Giovanni
29. Moreschi Francesco
30. Cepparulo Giovanni
31. Pezone Paolo
32. Mascione Decio
33. Giordano Fiorentino
34. Cafiero Vincenzo
35. Onesti Riccardo
36. Di Nardo Rocco

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1951
Registro Difesa-Aeronautica n. 9, *foglio n.* 45. — RAPISARDA

(281)

Graduatorie del concorso a sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, indetto con decreto Ministeriale 11 giugno 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 11 giugno 1951, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1951, registro n. 13, foglio n. 377;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 agosto 1951, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati nel concorso per sessanta posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici e ingegneri d'armamento), 2ª (ingegneri edili), 3ª (ingegneri radioelettricisti), 5ª (chimici), 6ª (geofisici):

Idonei per la 1ª e 4ª categoria:

1. Santini Paolo
2. Ateniesi Aldo
3. Laera Giovanni
4. Marassi Aldo
5. Pozzetti Nunzio
6. Marconi Mario
7. Presta Giuseppe
8. Cecchi Sergio
9. Consolo Luigi

Idonei per la 2ª categoria:

1. Guidi Ennio
2. Maccarelli Antonio
3. Morisco Luigi
4. Gigli Enrico
5. Parmeggiani Aldo
6. Maione Domenico
7. Giorgi Francesco

Idonei per la 3ª categoria:

1. Bartolomeo Dino
2. Grazioli Rinaldo

Idonei per la 5ª categoria:

1. Pivelli Alfonso
2. De Angeli Vittorio
3. Tucci Valerio

Idonei per la 6ª categoria:

1. Pirro Roberto
2. De Nardellis Elio
3. Nania Abele
4. Zancla Antonino
5. Palumbo Elio
6. Simonetti Dino

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1952
Registro Difesa-Aeronautica n. 9, *foglio n.* 234. — RAPISARDA

(282)

Graduatoria del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato ruolo commissariato, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 aprile 1951, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1951, registro n. 13 Difesa-Aeronautica, foglio n. 377;

Visto il decreto Ministeriale in data 3 settembre 1951, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo commissariato;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati classificati nel concorso per venti posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato ruolo commissariato:

1. Ruggiero Giuseppe
2. Gorelli Mario
3. Vozzi Amedeo
4. Longo Antonio
5. Brugiadelli Silvano
6. Saraggiotto Ugò
7. Nappi Michele
8. Murino Domenico
9. Acquisti Cleto

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1951
Registro Difesa-Aeronautica n. 8, foglio n. 348. — RAPISARDA

(240)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria di merito del concorso per titoli a tre posti di vice coadiutore aggiunto (gruppo B, grado 11°) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1949, registro n. 4, foglio n. 235, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a tre posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

Vista la graduatoria di merito, in data 31 marzo 1951, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 5 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1950, registro n. 7, foglio n. 104;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a tre posti di vice coadiutore aggiunto (grado 11°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, citato nelle premesse;

1. Cavicchia Clelio	punti	46,50
2. Solano Ubaldo, ex combattente	»	43,50
3. Mercanti Marcello	»	39,75
4. Pelo Tito, ex combattente	»	35 —
5. De Vicariis Arcangelo, ex combattente	»	34,50
6. Iamiceli Diego, figlio d'invalido di guerra, ex combattente	»	28 —
7. Serino Stanislao	»	27 —
8. Maltese Domenico, nato l'11 luglio 1921	»	25 —
9. Valenza Vincenzo, nato il 4 gennaio 1922	»	25 —
10. Oliva Fortunato	»	21 —
11. Sgarra Arturo, ex combattente	»	20 —
12. Murgese Nicola	»	19 —
13. Giunta Francesco	»	15,50

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

Cavicchia Clelio; Solano Ubaldo; Mercanti Marcello.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei del concorso suddetto nell'ordine seguente:

Pelo Tito
De Vicariis Arcangelo
Iamiceli Diego
Serino Stanislao
Maltese Domenico
Valenza Vincenzo
Oliva Fortunato
Sgarra Arturo
Murgese Nicola
Giunta Francesco

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1951
Registro Industria e commercio n. 11, foglio n. 175. — BAGNOLI

(258)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Esito del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il decreto prefettizio n. 569 in data 22 gennaio 1950, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami al posto di direttore del pubblico macello di Reggio Emilia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20466.2/7702 del 20 febbraio 1951 e n. 20466.2/11513 del 15 ottobre 1951, nonchè la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso di cui in narrativa:

1. Culzoni dott. Fernando	punti	134,798	su 200
2. Minari dott. Giulio	»	116,439	»
3. Bocchi dott. Angiolino	»	113,809	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 20 dicembre 1951

Il prefetto: PALAMARA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Richiamato il proprio decreto n. 569 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti al posto di direttore del pubblico macello di Reggio Emilia;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Culzoni Fernando è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 20 dicembre 1951

Il prefetto: PALAMARA

(133)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 2692-San. in data 15 febbraio 1951, con cui fu approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia al 30 giugno 1946;

Visto il successivo decreto n. 13673-San. del 29 marzo 1951, con il quale sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso predetto;

Considerato che i veterinari Motta Bernardo (invalido di guerra), Simonatti Eros, Tosetti Renato, Toscani Pietro, D'Ambrosio Alfonso, Grassi Francesco, Gandolfini Luigi, Bodoira Paolo, Zunino Bernardo, Guanzetti Angelo, hanno rinunciato alla nomina alla condotta a loro assegnata, rispettivamente li Vigevano, Broni, Santa Maria della Versa, Cassolnovo, Casorate 1ª, Lomello, Gambolò, Chignolo Po, Godiasco, Montalto Pavese;

Ritenuto doversi procedere alla nuova assegnazione delle dieci sedi suddette e di quelle altre che, per opzione, si sono *rese vacanti;*

Avendo all'uopo interpellati ed ottenuta l'accettazione dei concorrenti dichiarati idonei che seguono nella graduatoria i rinunciatari e che hanno chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi sanitari;

Decreta:

Il veterinario dott. Colli Aristide (invalido di guerra) è assegnato alla condotta di Vigevano.

I veterinari dott. Marabelli Natale (invalido di guerra), Assanelli Carlo, Francese Giuseppe, Omodei Salè Cesare, Colli Franzone Carlo, Gallina Elio, Pellizzeris Giuseppe, Batini Lucilio, Novazzi Giuseppe, Medri Bruno, risultati idonei nel concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori ed assegnati rispettivamente alle condotte di Pavia (veterinario aggiunto), Lomello, Gambolò, Godiasco, Cassolnovo, Broni, Casorate 1ª, Santa Maria della Versa, Chignolo Po, Montalto Pavese.

Il presente decreto, a norma dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Pavia, addì 15 dicembre 1951

Il prefetto: FLORES

(135)

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il proprio decreto n. 6175 in data 4 marzo 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 in data 29 marzo successivo, con il quale furono assegnate ai vincitori del concorso indetto con decreto n. 10812 in data 14 giugno 1947 le condotte mediche ad essi spettanti secondo l'ordine di preferenza indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Viste le dichiarazioni di rinunzia alle condotte di Sarmato, 2ª di Carpaneto, 2ª di Ziano, 1ª di Nibbiano, Ottone e Travo-Coli, prodotte dai medici all'uopo interpellati;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione delle condotte stesse, in atto vacanti, ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria;

Ritenuto, altresì, che la nomina di questi ultimi può essere validamente fatta, trattandosi di condotte che si sono rese vacanti entro il termine di cui all'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati medici sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto n. 10812 in data 14 giugno 1947 per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Mazza dott. Alberto di Egidio, residente a Piacenza, corso Vittorio Emanuele n. 212: condotta di Sarmato;

2) Fracchioni dott. Antonio fu Costantino, residente a Calendasco: 2ª condotta di Carpaneto;

3) Gatti dott. Pietro di Lino, residente a Travo: 2ª condotta di Ziano;

4) Nani dott. Carlo di Adolfo, residente a Bettola: 1ª condotta di Nibbiano;

5) Tagliani dott. Carlo di Luigi, residente a Bobbio: condotta di Travo-Coli;

6) Gardini dott. Lino di Aristodemo, residente a Busseto (Parma): condotta di Ottone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 18 dicembre 1951

Il prefetto: OTTAVIANO

(136)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 6641 del 9 giugno 1947, col quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina alla data del 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20445.2/8641 del 18 ottobre 1948, modificato con decreto Alto Commissariato n. 20445/2/10745 del 3 agosto 1949, modificato ancora con altro decreto dello stesso Alto Commissariato n. 20445/2/7093 dell'8 gennaio 1951;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice;

Veduta la graduatoria presentata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei sanitari partecipanti al concorso di cui in premessa:

1. Russo dott. Benedetto di Antonino punti 125,365 su 150
2. Latino dott. Nicolò fu Giuseppe » 119,410 »
3. Lo Torto dott. Giuseppe fu Giuseppe » 116,515 »
4. Franco dott. Rosario di Arcangelo » 108,055 »
5. Tripodo dott. Angelo fu Salvatore » 100,015 »
6. Giunta dott. Alessandro fu Giovanni » 97,445 »
7. Russo dott. Francesco di Antonino » 91,795 »
8. Spagnolo dott. Francesco di Calogero » 90,760 »
9. Cantora dott. Giovanni di Giovanni » 86,740 »
10. Cesareo Consolo dott. Giovanni di Francesco » 86,590 »
11. Garigale dott. Giuseppe di Sebastiano » 86,295 »
12. Paino dott. Antonino di Antonino » 86,065 »
13. Lo Cascio dott. Giuseppe di Benedetto » 85,130 »
14. Cilento dott. Luigi fu Salvatore » 83,425 »
15. Mastroieni dott. Francesco di Onofrio » 83,345 »
16. Scibilia dott. Giovanni di Giuseppe » 82,680 »
17. Iacinto Checco dott. Vittorio di Francesco » 81,575 »
18. Scaldara dott. Francesco di Luigi » 81,470 »
19. Gerbino dott. Rocco di Michele » 81,430 »
20. Tantillo dott. Salvatore di Salvatore » 79,925 »
21. Ciofalo dott. Filippo di Agostino » 78,390 »
22. Trovato dott. Antonino di Onofrio » 78,235 »
23. Sindoni dott. Giuseppe di Antonino » 78,130 »
24. Virzì dott. Giuseppe fu Salvatore » 76,230 »
25. Micali dott. Giovanni fu Francesco » 75,670 »
26. Calogero dott. Lorenzo di Michelangelo » 75,555 »
27. Costanotto dott. Antonino di Giuseppe » 74,040 »
28. Faraci dott. Giuseppe di Salvatore » 73,700 »
29. Salimbene dott. Francesco fu Francesco » 72,935 »
30. Terranova dott. Filippo fu Antonino » 72,775 »
31. Di Natale dott. Domenico fu Giuseppe » 72,060 »
32. Sansone dott. Salvatore di Vincenzo » 71,970 »
33. Avena dott. Carmelo di Gioacchino » 71,415 »
34. Scimone dott. Vincenzo di Vincenzo » 70,315 »
35. Finocchiaro dott. Egiido di Cesare » 69,690 »
36. Cincotta dott. Antonino di Gaetano » 69,235 »
37. Cardilo dott. Manlio di Francesco » 67,980 »
38. Paterniti dott. Giuseppe fu Sebastiano » 67,660 »

39. Munafò dott. Giovanni di Mariano	punti	66,790	su 150
40. Carbone dott. Orazio di Giuseppe	»	66,215	»
41. Rizzica dott. Paolo di Saverio	»	66,095	»
42. Mazzaglia dott. Luigi di Giovanni	»	65,310	»
43. Munafò dott. Francesco di Salvatore	»	63.075	»
44. Calì dott. Nicolò fu Salvatore	»	61,630	»
45. Pantano dott. Carmelo di Giuseppe.	»	57,865	»
46. Alfieri dott. Giuseppe fu Antonino	»	55,580	»

Messina, addì 14 novembre 1951

Il prefetto: Di Giovanni

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 15573 del 14 dicembre 1951, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei medici partecipanti al concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1946, indetto con decreto n. 6641 del 9 giugno 1947;

Visto l'ordine di preferenza, espresso dai candidati nelle loro domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, che richiama le disposizioni contenute nell'art. 36 dello stesso testo unico;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Veduta la legge 1° agosto 1921, n. 1312, riformata con legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Veduta la circolare dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 18 del 28 febbraio 1951;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1. Russo dott. Benedetto di Antonino: San Marco d'Alunzio: (Torrenova).
2. Latino dott. Nicolò fu Giuseppe: San Marco d'Alunzio: (Centro).
3. Lo Torto dott. Giuseppe fu Giuseppe: Barcellona: (Pozzo di Gotto).
4. Franco dott. Rosario di Arcangelo: Venetico.
5. Tripodo dott. Angelo fu Salvatore: Capo d'Orlando.
6. Giunta dott. Alessandro fu Giovanni: Merì.
7. Russo dott. Francesco di Antonino: Novara Sicilia: (Centro).
8. Spagnolo dott. Francesco di Calogero: Santo Stefano Camastra.
9. Canfora dott. Giovanni di Giovanni: Tortorici.
10. Cesareo Consolo dott. Giovanni di Francesco: Malfa.
11. Garigalè dott. Giuseppe di Sebastiano: Francavilla Sicilia.
12. Paino dott. Antonino di Antonino: San Pier Niceto.
13. Lo Cascio dott. Giuseppe di Benedetto: Mistretta: (Seconda).
14. Cilento dott. Luigi fu Salvatore: Santa Teresa: (Seconda).
15. Mastroeni dott. Francesco di Onofrio: Scaletta Zanclea (Itala).
16. Scibilia dott. Giovanni di Giuseppe: Messina: (Quattromasse).
17. Iacinto Checco dott. Vittorio fu Francesco: Novara Sicilia: (San Basilio).
18. Scaldara dott. Francesco di Luigi: Alcara Li Fusi.
19. Gerbino dott. Rocco di Michele: Caronia: (Marina).
20. Tantillo dott. Salvatore di Salvatore: Caronia: (Centro).
21. Trovato dott. Antonino di Onofrio: Capizzi.
22. Sindoni dott. Giuseppe di Antonino: Sant'Angelo di Brolo.
23. Virzì dott. Giuseppe fu Salvatore: San Teodoro.
24. Micali dott. Giovanni fu Francesco: Cesarò.
25. Calogero dott. Lorenzo di Michelangelo: Lipari: (Alicudi).
26. Castanotto dott. Antonino di Giuseppe: Lanza (Malvagna).
27. Salimbene dott. Francesco fu Francesco: Forza d'Agrò.
28. Scimone dott. Vincenzo di Vincenzo: Floresta.
29. Finocchiaro dott. Egidio di Cesare: Antillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Messina, addì 21 dicembre 1951

Il prefetto: Di Giovanni

(379)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.